



Techupdate!

Accounting and Regulatory news

Bollettino n°2 | Anno 2017

In questo numero

Leggi e decreti	2
IAS/IFRS	15
Consob	19
Banca d'Italia	24
IVASS	34

Newsletter di aggiornamento su materie contabili e di revisione, con brevi approfondimenti sulle novità più recenti in materia di: principi contabili italiani (OIC) e internazionali (IAS/IFRS), principi di revisione (italiani e IFAC), normativa in tema di "Accounting e auditing", comunicazioni Consob, Banca d'Italia e IVASS. È predisposto dal Professional Practice Director Office di Deloitte.

Leggi e decreti

Regolamento delegato UE 2017/180 – RTS sulla valutazione dei portafogli e sulle procedure di condivisione delle valutazioni

È stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea del 3 febbraio 2017 il Regolamento delegato UE 2017/180 della Commissione del 24 ottobre 2016, che integra la Direttiva 2013/36/UE del Parlamento europeo e del Consiglio (CRD IV) in relazione alle norme tecniche di regolamentazione (RTS) per le norme di valutazione dei portafogli di riferimento e le procedure di condivisione delle valutazioni.

Il Regolamento, che entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea, ha l'obiettivo di definire delle norme affinché le autorità competenti possano valutare omogeneamente i metodi interni adottati dagli enti per calcolare i requisiti di fondi propri, nonché delle norme dettagliate relativamente alle procedure per condividere tali valutazioni tra le medesime autorità (oltre che con l'Autorità Bancaria Europea) cui spetta sorvegliare la gamma degli importi delle esposizioni ponderati per il rischio o dei requisiti di fondi propri calcolati dagli enti autorizzati ad utilizzare metodi interni per il calcolo di detti importi o dei requisiti di fondi propri.

Regolamento delegato UE 2017/208 – RTS sui deflussi aggiuntivi di liquidità connessi ad uno scenario negativo sulle operazioni in derivati

È stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea del 8 febbraio 2017 il Regolamento delegato UE 2017/208 della Commissione del 31 ottobre 2016, che integra il Regolamento (UE) n. 575/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio (c.d. "CRR") per quanto riguarda le norme tecniche di regolamentazione per i deflussi aggiuntivi di liquidità corrispondenti al fabbisogno di garanzie reali risultante dall'impatto di uno scenario di mercato negativo sulle operazioni di banche e imprese di investimento in strumenti derivati.

In particolare, il Regolamento, all'articolo 1, fornisce la definizione di "rilevanza delle operazioni di un ente in strumenti derivati" precisando che le operazioni di un ente in strumenti derivati sono considerate rilevanti ai fini dell'articolo 423, paragrafo 3, primo comma, del CRR, se in qualsiasi momento nel corso dei due anni precedenti il totale degli importi nozionali di tali operazioni ha superato il 10 % dei deflussi netti di liquidità di cui all'articolo 412, paragrafo 1, del medesimo regolamento (UE) n. 575/2013.

L'articolo 2, invece, definisce il criterio di calcolo del deflusso aggiuntivo corrispondente al fabbisogno di garanzie reali risultante dall'impatto di uno scenario di mercato negativo sulle operazioni dell'ente in strumenti derivati considerate rilevanti ponendolo pari al massimo flusso netto assoluto di garanzie reali su periodi di 30 giorni verificatosi nel corso dei 24 mesi precedenti la data del calcolo del requisito in materia di copertura della liquidità di cui all'articolo 412, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 575/2013.

Gli enti possono trattare su base netta gli afflussi e i deflussi delle operazioni solo quando sono eseguite nell'ambito dello stesso accordo tipo di compensazione. Il valore netto assoluto del flusso di garanzie reali si basa sia sui deflussi che sugli afflussi verificatisi e la compensazione è calcolata a livello di portafoglio dell'ente.

Il Regolamento, obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri, entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Legge 17 febbraio 2017 n. 15 - Conversione Decreto Legge 23 dicembre 2016, n. 237 recante disposizioni urgenti per la tutela del risparmio nel settore creditizio

E' stata pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 43 del 21 febbraio 2017 la Legge 17 febbraio 2017 n. 15 che ha convertito in legge, con modificazioni, il Decreto Legge n. 237/2016, recante "Disposizioni urgenti per la tutela del risparmio nel settore creditizio", noto anche come "Decreto salva-banche" (per i cui contenuti di dettaglio si rinvia al TechUpdate n. 1/2017), che autorizza il Ministero dell'Economia e delle Finanze a concedere la garanzia dello Stato su passività delle banche italiane nel rispetto della disciplina europea in materia di aiuti di Stato e, inoltre, a sottoscrivere o acquistare azioni emesse da banche italiane, appartenenti o meno a un gruppo bancario, o da società italiane capogruppo di gruppi bancari.

Si segnala, in particolare, che la conversione in legge ha confermato l'emendamento, approvato dal Senato in data 8 febbraio 2017, che aveva previsto, tra gli altri:

- la riapertura dei termini per aderire ai rimborsi dell'80%, dovuti ai clienti dei quattro istituti di credito sottoposti a risoluzione estendendo la scadenza per la presentazione della domanda per ottenere l'indennizzo fino al 31 maggio 2017; il servizio di assistenza agli investitori nella compilazione e nella presentazione dell'istanza di erogazione dell'indennizzo forfetario è gratuito. Le banche non possono richiedere, all'investitore che faccia domanda di presentazione dell'istanza, il pagamento o l'addebito di oneri o commissioni, sotto qualsiasi forma;
- le modifiche relative all'esercizio dell'opzione per la trasformabilità in credito di imposta delle attività fiscali anticipate "qualificate" - relative cioè a rettifiche di valore sui crediti - contenuta nel D.L. 225/2010, in particolare, l'opzione per la trasformabilità è esercitata con efficacia a valere dal 1° gennaio 2016 con il primo versamento del canone, è irrevocabile e comporta l'applicazione di tale disciplina a decorrere dall'esercizio in corso al 31 dicembre 2016 fino all'esercizio in corso al 31 dicembre 2030, con l'obbligo del pagamento di un canone annuo da determinarsi per ciascun esercizio di applicazione della disciplina applicando l'aliquota dell'1,5 per cento alla differenza tra l'ammontare delle attività per imposte anticipate e le imposte versate come risultante alla data di chiusura dell'esercizio precedente;
- la temporanea irrilevanza dei limiti di cui al secondo periodo del comma 1 dell'articolo 84 del decreto del Presidente della Repubblica n. 917 del 1986, ai fini del diritto alla trasformazione delle attività per imposte anticipate con l'estensione della piena trasformabilità delle attività per imposte anticipate anche alle banche di credito cooperativo.

Le modifiche apportate in sede di conversione sono entrate in vigore a partire dal 22 febbraio 2017.

Si segnala, inoltre, che, conseguentemente alle novità introdotte dalla Legge n. 15/2017 al riguardo, il Fondo Interbancario di Tutela dei Depositi ha pubblicato (in data 11 aprile 2017) il nuovo Regolamento del Fondo di Solidarietà. In tale Regolamento si è ampliata la categoria dei soggetti legittimati a presentare le istanze di indennizzo forfetario, si è modificata la modalità di calcolo del requisito di patrimonio mobiliare di proprietà e prolungato - come previsto dalla legge - il termine per la presentazione delle istanze da parte dei soggetti legittimati.

Legge 27 febbraio 2017, n. 19 di conversione in legge, con modificazioni, del D.L. 244/2016 (c.d. "Mille proroghe) - Coordinamento disposizioni IRES e IRAP con le disposizioni che regolano la redazione del bilancio in conformità al codice civile

E' stata pubblicata in Gazzetta Ufficiale n. 49 del 28 febbraio 2017, la Legge di conversione, con modificazioni, del D.L. n. 244 del 30 dicembre 2016 recante proroga e definizione dei termini (c.d. "Mille proroghe"). In sede di conversione è stato aggiunto l'art. 13-bis che reca le disposizioni di coordinamento della disciplina in materia di IRES e IRAP con le nuove disposizioni di bilancio dettate dal D. Lgs. n. 139/2015.

Il primo comma del suddetto articolo preliminarmente dispone che, per i soggetti che redigono il bilancio secondo le disposizioni del codice civile e i principi contabili italiani, se diversi dalle microimprese di cui all'art. 2435-ter del codice civile, relativamente al periodo d'imposta nel quale vanno dichiarati i componenti reddituali e patrimoniali rilevati in bilancio a decorrere dall'esercizio successivo a quello in corso al 31 dicembre 2015, il termine di cui al comma 2 dell'articolo 2 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, per la presentazione delle dichiarazioni in materia di imposte sui redditi e di IRAP, è prorogato di quindici giorni al fine di agevolare la prima applicazione delle disposizioni introdotte dal decreto legislativo 18 agosto 2015, n. 139, e delle disposizioni di coordinamento di cui ai commi successivi.

In generale, l'art. 13-bis prevede che gli effetti reddituali e patrimoniali delle operazioni già in corso, e che si protraggono nei periodi di imposta successivi a quello di prima adozione delle regole contabili introdotte con il D. Lgs. n. 139/2015, continuano ad essere assoggettati alla previgente disciplina fiscale.

In particolare, sono quindi state introdotte le seguenti modifiche al D.P.R. n. 917/1986 (Testo Unico delle Imposte sui Redditi):

- art. 83 – anche ai soggetti che redigono il bilancio secondo le disposizioni del codice civile e i principi contabili italiani, se diversi dalle microimprese di cui all'art. 2435-ter del codice civile, si applica il principio di derivazione rafforzata dal periodo di imposta successivo a quello in corso al 31/12/2015, vale a dire che ai fini fiscali (oltretutto contabili) rileva la rappresentazione delle operazioni in base alla sostanza economica;
- art. 96 – quale conseguenza dell'eliminazione dal conto economico della sezione delle componenti straordinarie, ai fini della determinazione del risultato operativo lordo (ROL) non si tiene conto dei componenti positivi e negativi derivanti da operazioni di trasferimento di azienda o di rami di azienda;
- art. 108 – per le spese relative a più esercizi, incluse le spese di ricerca, è previsto un unico criterio di deducibilità delle spese che dipende dalla corretta imputazione contabile a ciascun esercizio;
- art. 109 – quale conseguenza dell'introduzione di componenti di reddito che non transitano dal conto economico ma sono imputati a patrimonio netto, nel primo esercizio di applicazione dei nuovi principi contabili si ritiene rispettato anche per tali componenti il principio della previa imputazione a conto economico;
- art. 110 – è prevista la possibilità di fare riferimento a tassi di cambio utilizzati dall'impresa nella contabilizzazione delle operazioni in valuta alternativa a quelli della BCE, purché forniti da operatori internazionali indipendenti e resi disponibili attraverso fonti di informazione pubbliche e verificabili con idonee forme di pubblicità;
- art. 112 – è disciplinato il trattamento fiscale degli effetti delle nuove modalità di contabilizzazione degli strumenti finanziari derivati la cui iscrizione e valutazione in bilancio avviene ora al fair value: mentre i componenti positivi e negativi derivanti dalla valutazione al fair value dei derivati speculativi hanno integrale rilevanza ai fini fiscali, i componenti positivi e negativi che scaturiscono dalla valutazione o dal realizzo dei derivati di copertura sono assoggettati al regime fiscale previsto per i componenti di segno opposto (negativi e positivi) derivanti dalla valutazione o dal realizzo dell'attività o passività coperta; in tal modo il risultato fiscale dell'intera operazione tende a zero come in bilancio (principio di simmetria fiscale). Lo strumento finanziario derivato si considera con finalità di copertura in base alla corretta applicazione dei principi contabili adottati dall'impresa.
Per i derivati speculativi già in essere nell'esercizio in corso al 31 dicembre 2015, sono previste disposizioni transitorie in funzione dell'iscrizione o meno degli stessi nel relativo bilancio.

Per quanto riguarda l'IRAP, a seguito della eliminazione delle componenti straordinarie di conto economico, è stato modificato l'art. 5 del D. Lgs. n. 446/1997 relativo alle modalità di determinazione della base imponibile dell'imposta: i componenti positivi e negativi derivanti da operazioni di trasferimento di azienda o di rami di azienda – che, secondo le nuove disposizioni

del codice civile e dei principi contabili emanati dall'OIC nel dicembre 2016, confluiscono nella voce Altri ricavi o Altri costi – non hanno rilevanza ai fini IRAP.

Regolamento delegato UE 2017/653 - Documenti contenenti le informazioni chiave per i PRIIPs

Il Regolamento delegato UE 2017/653 della Commissione dell'8 marzo 2017 (pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea del 12 aprile 2017) integra il Regolamento (UE) 1286/2014 del Parlamento Europeo e del Consiglio relativo ai documenti contenenti le informazioni chiave per i prodotti di investimento al dettaglio e assicurativi preassemblati (PRIIPs).

Il Regolamento PRIIPs fa parte di un gruppo di misure legislative di emanazione europea (i.e. MiFID II, IDD) finalizzate a ristabilire la fiducia dei risparmiatori nei mercati finanziari, introducendo norme volte ad assicurare una maggiore e soprattutto "migliore" trasparenza informativa a protezione degli investitori.

PRIIPs è l'acronimo di *packaged retail investment and insurance-based investment products* ("prodotti d'investimento al dettaglio e assicurativi preassemblati"). Rientrano in tale definizione tutti i prodotti, indipendentemente dalla loro forma o struttura, volti ad offrire opportunità di investimento agli investitori al dettaglio e per i quali l'importo dovuto all'investitore è soggetto a fluttuazioni a causa dell'esposizione ai valori di riferimento o soggetti al rendimento di una o più attività che non sono acquistate direttamente dall'investitore al dettaglio.

In particolare, rientrano nella definizione di PRIIP prodotti come obbligazioni, derivati, prodotti strutturati, ma anche i prodotti assicurativi che presentano una scadenza o un valore di riscatto e in cui tale scadenza o valore di riscatto è esposto in tutto o in parte, in modo diretto o indiretto, alle fluttuazioni del mercato (come ad esempio le polizze unit linked e multi-ramo). Non rientrano, invece, nel campo d'applicazione del Regolamento: i prodotti assicurativi non vita, i contratti assicurativi vita (qualora le prestazioni previste dal contratto siano dovute soltanto in caso di decesso o per incapacità dovuta a lesione, malattia o infermità), i depositi esposti ai soli tassi di interesse, le attività detenute direttamente, quali azioni di società o obbligazioni sovrane, i fondi d'investimento destinati agli investitori istituzionali e i prodotti pensionistici individuali e professionali o aziendali, riconosciuti dal diritto nazionale, aventi lo scopo precipuo di offrire all'investitore un reddito durante la pensione.

La maggiore novità introdotta dal Regolamento PRIIPs, che ha applicazione dal 1° gennaio 2018, è costituita dall'obbligo di redazione di un documento contenente le cc.dd. "informazioni chiave del prodotto" (*Key Information Document*, o "KID"), ideato al fine di fornire informazioni rispetto agli investimenti sottostanti, ai rischi e ai costi associati al prodotto stesso.

E, a tale riguardo, il Regolamento delegato stabilisce dunque le norme tecniche di regolamentazione per quanto riguarda la presentazione, il contenuto, il riesame e la revisione dei documenti contenenti le informazioni chiave e le condizioni per adempiere l'obbligo di fornire tali documenti.

Decreto Legislativo 15 marzo 2017 n. 37 – Attuazione Direttiva 2014/92/UE sulla comparabilità delle spese relative al conto di pagamento, sul trasferimento del conto di pagamento e sull'accesso al conto di pagamento con caratteristiche di base

E' stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 75 del 30 marzo 2017, con entrata in vigore il successivo 14 aprile, il Decreto Legislativo n. 37/2017 che, in attuazione della Direttiva 2014/92/UE, introduce nuovi obblighi in materia di trasparenza per i prestatori di servizi di pagamento (banche, IMEL, IDP e Poste Italiane S.p.A.).

Con tale decreto legislativo, al Titolo VI del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385 (TUB), dopo il Capo II-bis, è inserito il Capo II-ter che prevede disposizioni particolari relative ai conti di pagamento offerti a o sottoscritti da consumatori, che consentono almeno l'esecuzione di tutte le

seguenti operazioni: versamento di fondi, prelievo di contanti, esecuzione e ricezione di operazioni di pagamento.

Tra le nuove norme introdotte, è previsto che i prestatori di servizi di pagamento forniscano ai consumatori le informazioni precontrattuali e le comunicazioni periodiche relative al conto di pagamento, rispettivamente, attraverso un "Documento informativo sulle spese" e un "Riepilogo delle spese" in conformità alle norme tecniche di attuazione adottate dalla Commissione europea ai sensi dell'articolo 4, paragrafo 6 e dell'articolo 5, paragrafo 4, della direttiva 2014/92/UE.

Il Documento informativo sulle spese e il Riepilogo delle spese sono forniti insieme alle altre informazioni richieste per i conti di pagamento ai sensi dei Capi I e II-bis del medesimo Titolo VI del TUB secondo quanto previsto con disposizioni della Banca d'Italia.

Il "Documento informativo sulle spese" e il "Riepilogo delle spese" di cui al comma 1 sono redatti in conformità alle disposizioni emanate dalla Banca d'Italia. Con disposizioni della Banca d'Italia sono stabiliti anche i casi e le modalità di calcolo, comunicazione e presentazione di un apposito indicatore sintetico di costo relativo al conto di pagamento, da includere almeno nel "Documento informativo sulle spese".

Spetta infatti alla Banca d'Italia dettare le disposizioni di attuazione del suddetto Capo II-ter (le cui norme non si applicano ai conti di pagamento eventualmente in essere presso la Banca d'Italia e la Cassa Depositi e Prestiti), in conformità a quanto previsto dalla direttiva 2014/92/UE e dalle relative norme tecniche di regolamentazione e di attuazione emanate dalla Commissione europea, al fine di assicurare la trasparenza e la comprensibilità delle informazioni per i consumatori, favorire la mobilità, agevolare l'accesso ai servizi bancari e finanziari da parte della clientela.

Con le nuove disposizioni è introdotto nel TUB il c.d. "conto di base", vale a dire il conto di pagamento denominato in euro con caratteristiche di base che le banche, la società Poste Italiane S.p.A. e gli altri prestatori di servizi di pagamento abilitati ad offrire servizi a valere su un conto di pagamento sono tenuti, limitatamente ai servizi di pagamento che essi offrono ai consumatori, a offrire. Le norme disciplinano le condizioni e le modalità di apertura del conto di base, le sue caratteristiche, il relativo canone e le spese applicabili e il diritto di recesso.

L'articolo 2 del decreto legislativo prevede termini differenziati di entrata in vigore delle nuove norme in relazione all'adozione di disposizioni di attuazione (per le quali sono ugualmente previsti diversi termini di emanazione).

IAS/IFRS

Exposure Draft emessi dallo IASB

Annual Improvements to IFRSs: 2015-2017 Cycle

In data 12 gennaio 2017 lo IASB ha pubblicato l'*Exposure Draft* ED/2017/01 "Annual Improvements to IFRSs: 2015-2017 Cycle" che recepisce le modifiche ad alcuni principi nell'ambito del processo annuale di miglioramento degli stessi. Le principali modifiche riguardano:

- IAS 12 *Income Taxes – Income tax consequences of payment on financial instruments classified as equity*. Le modifiche proposte chiariscono che un'entità dovrebbe riconoscere tutti gli effetti fiscali dei dividendi (i.e. la distribuzione di dividendi) nel conto economico, a prescindere dal fatto che i dividendi sono rilevati a riduzione del patrimonio netto. Lo IASB non ha indicato una data di prima applicazione di tali modifiche.
- IAS 23 *Borrowing Costs – Borrowing costs eligible for capitalization*. Le modifiche proposte chiariscono che nel caso in cui i finanziamenti specifici richiesti per l'acquisto e/o costruzione di un *asset* restano in essere anche dopo che l'*asset* stesso è pronto per il suo utilizzo o la vendita, tali finanziamenti cessano di essere considerati specifici e pertanto sono ricompresi nei finanziamenti in generale dell'entità ai fini della determinazione del tasso di capitalizzazione dei finanziamenti. Lo IASB non ha indicato una data di prima applicazione di tali modifiche.
- IAS 28 *Investments in Associates and joint ventures – Long-term interests in an associate or joint venture*. Le modifiche proposte chiariscono che il principio IFRS 9 *Financial Instruments*, incluso i requisiti di impairment, si applica anche ad altri strumenti finanziari detenuti per un lungo periodo emessi nei confronti di una società collegata o joint venture che, in sostanza, fanno parte dell'investimento netto, dello stesso. Per tali strumenti non si applica il metodo del patrimonio netto. Tale modifica si applicherebbe dal 1° gennaio 2018.

Il termine per la presentazione dei commenti è terminato il 12 aprile 2017.

Improvements to IFRS 8 Operating Segments (Proposed amendments to IFRS 8 and IAS 34)

In data 29 marzo 2017 lo IASB ha pubblicato l'*Exposure Draft* ED/2017/2 "Improvements to IFRS 8 Operating Segments (Proposed amendments to IFRS 8 and IAS 34)". Le modifiche proposte dallo IASB:

- forniscono ulteriori orientamenti per individuare lo *chief operating decision maker* ("CODM");
- richiedono una specifica informativa nel bilancio dell'entità su come e perché i segmenti identificati nel bilancio differiscono da quelli riportati in altre parti della relazione annuale (i.e. Relazione sulla gestione e/o altri documenti pubblicati);
- aggiungono esempi per identificare i segmenti operativi che presentano caratteristiche economiche simili ai fini dell'applicazione dei criteri di aggregazione; e,
- aggiungono nuovi requisiti di informativa da riportare nel bilancio dell'entità.

L'*Exposure Draft* propone anche delle modifiche allo IAS 34 *Interim Financial Reporting*. In particolare, le modifiche richiedono che a seguito di una modifica della composizione dei segmenti, tutti i periodi intermedi dell'esercizio corrente e di quello precedente devono essere

riesposti e presentati nel primo bilancio intermedio successivo alla modifica, a meno che le informazioni non siano disponibili e che i costi per la riesposizione sarebbero eccessivi.

Lo IASB non ha indicato una data di prima applicazione di tali modifiche. Il termine per la presentazione dei commenti è fissato per il 31 luglio 2017.

Consob

Delibere n. 19826, 19827 e 19828 del 21 dicembre 2016 – Regime contributivo 2017

Con le suddette delibere la Consob ha adottato, ai sensi dell'art. 40 della legge n. 724/1994, il regime contributivo per l'anno 2017.

La Delibera n. 19826 contiene l'indicazione dei soggetti tenuti al pagamento del contributo di vigilanza, la cui misura viene dettagliata nella Delibera n. 19827. La Delibera n. 19828 stabilisce, invece, le modalità e i termini di versamento del contributo.

Con successiva Delibera n. 19877 del 15 febbraio 2017, la Commissione ha previsto una proroga dei termini di versamento sino al 30 novembre 2017 per i soggetti residenti, ovvero aventi sede legale, nelle zone colpite dagli eventi sismici del 2016 e del 2017, indicati negli elenchi 1 e 2 allegati al D.L. 17 ottobre 2016, n. 189, convertito con modificazioni dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229.

Comunicazione n. 0031948 del 10 marzo 2017 - Comunicazione in merito ai temi di maggior rilevanza delle relazioni finanziarie al 31.12.2016

Con la citata Comunicazione Consob intende richiamare l'attenzione dei redattori dei bilanci sugli aspetti evidenziati nel *Public Statement* pubblicato il 28 ottobre 2016 dall'ESMA, "*European Common Enforcement Priorities for 2016 financial statements*" (ESMA/2016/1528), in relazione all'informativa che le società riporteranno nelle rendicontazioni finanziarie al 31.12.2016.

Con il richiamato *Public Statement* del 28 ottobre 2016, l'ESMA ha indicato le aree di bilancio che dovranno formare oggetto di specifica attenzione da parte delle società quotate con riferimento alle rendicontazioni finanziarie al 31.12.2016. In particolare, tenuto anche conto di quanto emerso dall'attività di vigilanza svolta dalle diverse autorità di vigilanza europee, l'ESMA ha indicato i seguenti aspetti che, nell'attuale contesto, dovranno formare oggetto di specifica attenzione da parte delle società quotate e delle autorità di vigilanza:

- Presentazione del risultato economico (IAS 1): sebbene i principi IFRS consentano l'inclusione nei bilanci di elementi informativi ulteriori rispetto a quelli previsti dagli stessi, l'ESMA richiama l'attenzione sulla necessità che tutte le informazioni siano comunque in linea con quanto previsto dallo IAS 1. Eventuali ulteriori informazioni e gli indicatori di performance inclusi nei bilanci devono essere calcolati ed esposti in maniera neutrale senza eliminare o attenuare le indicazioni negative riferite ai risultati conseguiti.

Di seguito vengono declinati alcuni aspetti ripresi nella citata comunicazione.

Viene richiamata l'attenzione degli emittenti su quanto previsto dai paragrafi 55 e 85 dello IAS 1 in relazione alla possibilità di presentare voci aggiuntive, intestazioni e risultati parziali nel prospetto della situazione patrimoniale-finanziaria e nel prospetto di conto economico complessivo, nel momento in cui i suddetti elementi consentano una migliore rappresentazione e comprensione della situazione patrimoniale-finanziaria o del risultato economico dell'emittente stesso. Tale facoltà può essere esercitata purché i risultati parziali derivino da voci rappresentative di importi rilevati e valutati in conformità ai principi IFRS, siano presentati e identificati in modo chiaro e comprensibile, siano coerenti da un esercizio all'altro e non siano esposti con maggiore enfasi rispetto ai risultati parziali e ai totali richiesti dai principi IFRS.

Gli emittenti non dovranno presentare alcuna voce di ricavo o di costo come componente straordinaria e le denominazioni usate dovranno essere immediatamente comprensibili. Raramente possono essere presentati come "non ricorrenti" componenti di reddito già rilevati in periodi precedenti e/o che si ritiene possano avere un impatto in futuro. Ad esempio, raramente potranno essere definite come voci "non ricorrenti" la maggior parte degli oneri di ristrutturazione o le riduzioni di valore (*impairment losses*). Tuttavia, "poiché gli effetti delle varie attività differiscono in frequenza, potenzialità per utile o perdita e prevedibilità, l'evidenziazione delle componenti del risultato economico-finanziario consente agli utilizzatori del bilancio di comprendere il risultato realizzato e di prevedere quello futuro". Pertanto, come previsto dal paragrafo 97 dello IAS 1, quando le componenti di ricavo o di costo sono significative, gli emittenti devono indicarne distintamente la natura e l'importo nel prospetto dell'utile d'esercizio e delle altre componenti di conto economico complessivo o nelle note.

Pertanto, la Consob ribadisce che nel denominare i componenti economici come "non ricorrenti", si applichino chiari e specifici criteri nella distinzione delle voci "ricorrenti" e "non ricorrenti" e si fornisca un'adeguata informativa nelle note al bilancio quando sono presentate significative componenti "non ricorrenti".

Ancora, occorre porre attenzione a quanto previsto dall'IFRS 3, dall'IFRS 5 e dallo IAS 8 in merito alle informazioni aggiuntive da rendere nei casi di aggregazione aziendale, dismissioni di attività e cambiamenti di stima.

Con riferimento all'informativa di settore, si ricorda che l'IFRS 8 *Operating Segments* richiede che siano fornite informazioni relative ai settori operativi "dal punto di vista del management" e che è richiesta la *disclosure* in merito alle valutazioni effettuate dal management nell'aggregazione dei settori operativi, così come la riconciliazione delle informazioni relative a tali settori.

In relazione alle movimentazioni nel prospetto delle altre componenti di conto economico complessivo, l'ESMA rammenta che solo alcune voci del citato prospetto dovranno essere riclassificate nell'utile o nella perdita d'esercizio (a titolo esemplificativo, le differenze cambio saranno riclassificate nell'utile o nella perdita d'esercizio in caso di dismissione di una gestione estera, mentre le rivalutazioni di attività e passività per benefici definiti non dovranno essere riclassificate. Tuttavia qualora tali voci siano significative, l'ESMA evidenzia l'opportunità di fornire informazioni di dettaglio).

L'ESMA richiama altresì l'attenzione degli emittenti sugli approfondimenti in corso in sede IFRS IC (*International Financial Reporting Standards Interpretation Committee*) in relazione alle imposte sugli strumenti finanziari rappresentativi di capitale, con particolare riferimento all'indicazione delle stesse direttamente nel patrimonio netto oppure a conto economico. In tale ambito, l'ESMA richiama l'attenzione degli emittenti a fornire separatamente la *disclosure* in relazione all'ammontare delle imposte sulla distribuzione di utili.

Con riferimento all'indicatore di performance "utile per azione", EPS (*earning per share*), l'ESMA richiama l'attenzione degli emittenti sulle modalità di calcolo e di esposizione in bilancio dello stesso. In particolare, l'emittente deve esporre con uguale rilievo nel conto economico complessivo l'utile base e diluito per azione e deve fornire dettagli in merito al calcolo del suddetto indicatore, anche con riferimento al numeratore, alla media ponderata delle azioni ordinarie ed agli strumenti potenzialmente diluitivi, nonché opportune riconciliazioni.

L'ultimo aspetto oggetto di attenzione sul punto riguarda gli *Orientamenti sugli Indicatori Alternativi di Performance*, con particolare riferimento alle modalità di presentazione degli indicatori stessi. Ancorché detti Orientamenti non siano applicabili agli indicatori definiti dagli IAS/IFRS, la loro finalità è di assicurare l'utilità e la trasparenza degli indicatori di performance inclusi nelle relazioni sulla gestione, nei prospetti o nei

comunicati stampa. Pertanto applicare tali orientamenti rappresenta un'opportunità per gli emittenti per verificare se tutti gli Indicatori Alternative di Performance utilizzati siano utili, rilevanti e siano coerenti con le informazioni riportate nel bilancio.

Al riguardo, la Consob invita gli emittenti ad applicare correttamente tali orientamenti, fornendo un'informativa completa ed esaustiva sulle "motivazioni" che hanno indotto all'utilizzo degli indicatori alternativi di performance. Tali indicatori non devono infine essere presentati con maggiore enfasi rispetto alle risultanze di bilancio, per non distogliere l'attenzione da queste ultime.

- Strumenti finanziari: distinzione tra strumenti rappresentativi di capitale e passività finanziarie (IAS 32): la necessità di puntualizzare taluni aspetti deriva dal fatto che spesso la distinzione tra strumenti di capitale e passività finanziarie ha richiesto un significativo esercizio del giudizio degli amministratori.

Nello specifico viene ribadito che il principio generale utilizzabile per distinguere le passività dagli strumenti di capitale si può identificare nell'esistenza di un diritto incondizionato di esimersi dal consegnare disponibilità liquide oppure altre attività finanziarie per adempiere all'obbligazione contrattuale. Nel momento in cui l'emittente non possiede tale diritto incondizionato, il contratto si qualifica, in tutto o in parte, come passività.

Anche l'obbligo di natura economica di effettuare uno specifico pagamento (es. interessi, dividendi, rimborso di rate), in assenza di un'obbligazione contrattuale, non configura di per sé una passività finanziaria ma può dar luogo anche alla rilevazione di uno strumento rappresentativo di capitale. Al riguardo viene sottolineata l'importanza di fornire un'adeguata informativa in merito agli strumenti finanziari, rilevati come rappresentativi di capitale, che prevedono un obbligo di natura economica ad effettuare pagamenti.

- Disclosure degli impatti derivanti dall'applicazione di nuovi principi contabili (IAS 8.31): viene richiamata l'attenzione degli emittenti sul prevedibile impatto sulle relazioni finanziarie dell'introduzione dei nuovi standard emanati dallo IASB la cui applicazione non è ancora obbligatoria, con particolare riferimento all'IFRS 9 *Financial Instruments*, all'IFRS 15 *Revenue from Contracts with Customers* e all'IFRS 16 *Leases*. L'applicazione dell'IFRS 9 e dell'IFRS 15 diverrà obbligatoria dal 1° gennaio 2018, mentre l'applicazione dell'IFRS 16, non ancora omologato, potrebbe avere efficacia a partire dal 1° gennaio 2019.

L'ESMA evidenzia che alcuni aspetti dei nuovi principi rappresentano una significativa modifica degli standard attualmente in vigore, pertanto auspica che gli emittenti forniscano un'accurata *disclosure* dei prevedibili impatti derivanti dall'imminente implementazione dei nuovi principi secondo quanto previsto dal paragrafo 30 dello IAS 8 *Accounting Policies, Changes in Accounting Estimates and Errors*. In particolare è previsto che siano fornite informazioni, conosciute o ragionevolmente stimabili, rilevanti per valutare il possibile impatto dei nuovi principi contabili sul bilancio dell'esercizio di applicazione iniziale. Tali informazioni dovranno riflettere il reale stato di avanzamento progettuale del passaggio ai nuovi principi.

In particolare, in relazione all'implementazione dell'IFRS 9, l'ESMA ritiene che, ove rilevanti, sarebbe opportuno fornire, ancor prima dei bilanci relativi al 2017, informazioni circa il cambiamento nelle politiche contabili ed i relativi impatti (oppure l'ordine di grandezza degli stessi) sul bilancio del periodo di applicazione iniziale.

Con particolare riferimento ai bilanci relativi al 2016 redatti dagli enti finanziari, viene precisato che, qualora non siano fornite informazioni quantitative relative all'impatto del suddetto principio in quanto non note oppure non ragionevolmente stimabili, dovrebbero essere fornite almeno informazioni di carattere qualitativo che consentano la comprensione dell'ordine di grandezza del citato impatto sulla situazione patrimoniale-finanziaria e, laddove rilevante, sulla pianificazione di capitale. Inoltre, se esistono informazioni ragionevolmente stimabili di carattere quantitativo sull'impatto dell'IFRS 9 ad una data precedente rispetto a quella di transizione dovrebbe essere fornita *disclosure* di tali informazioni, nonostante i dati relativi al bilancio dell'esercizio di prima

applicazione potrebbero essere differenti (a causa di variazioni nella composizione del portafoglio e nelle condizioni macro-economiche).

Quanto invece all'implementazione dell'IFRS 15, oltre a richiedere informazioni analoghe a quelle sopra indicate, viene richiamata l'attenzione degli emittenti a condurre un'approfondita e tempestiva analisi degli impatti connessi, considerando in particolare il fatto che l'adozione di tale principio potrebbe avere effetti sia sulla quantificazione dei ricavi da contabilizzare sia sulla tempistica della rilevazione.

- Impatti derivanti dalla *Brexit*: si richiama l'attenzione sulla necessità di fornire informazioni (i) sull'esposizione ai rischi (finanziari, operativi e/o strategici), sui potenziali impatti e sulle incertezze che potrebbero interessare l'attività dell'Emittente e (ii) sulle azioni volte alla gestione e mitigazione di detti rischi. In particolare, alla luce della potenziale riduzione dei flussi finanziari attesi, dei cambiamenti attesi nella *supply chain* o della volatilità dei mercati finanziari o dei tassi di cambio, si evidenzia la necessità di considerare tali aspetti nelle assunzioni utilizzate per la valutazione delle attività e delle passività.

[Comunicazione n. 0033790 del 16 marzo 2017 - Comunicazione in merito al recepimento degli orientamenti ESMA in tema di informazioni relative ai mercati degli strumenti derivati su merci o ai mercati a pronti su merci, ai sensi del Regolamento \(UE\) n. 596/2014 in materia di abusi di mercato](#)

In attuazione dell'art. 7, paragrafo 5 del Regolamento (UE) n. 596/2014 relativo agli abusi di mercato (MAR), l'ESMA ha elaborato e pubblicato in data 30 settembre 2016 il documento "*Guidelines on MAR – Information relating to commodity derivatives markets or related spot markets for the purpose of the definition of inside information on commodity derivatives*". Tale documento aveva l'obiettivo di illustrare gli ambiti della definizione di informazione privilegiata in relazione agli strumenti derivati su merci contenuta nell'art. 7, paragrafo 1, lettera b), MAR. In particolare, secondo tale definizione, l'informazione che concerne, direttamente o indirettamente, uno o più strumenti derivati su merci oppure direttamente il contratto a pronti su merci collegato, è privilegiata se presenta un carattere preciso, non è stata comunicata al pubblico e, se comunicata al pubblico, potrebbe avere un effetto significativo sui prezzi (degli strumenti derivati su merci o sui contratti a pronti su merci collegati). Ulteriore condizione è che si tratti di un'informazione che si può ragionevolmente attendere che sia comunicata al pubblico o che debba essere obbligatoriamente comunicata al pubblico conformemente alle disposizioni normative nazionali o dell'Unione Europea, alle regole di mercato, alle prassi o alle consuetudini, convenzionali sui pertinenti mercati.

I suddetti Orientamenti ESMA contengono specifiche linee guida con riferimento a tale ultima condizione e, con la Comunicazione in oggetto, la Consob ha reso noto di aver comunicato all'ESMA la decisione di conformarsi ad essi.

Gli Orientamenti, pubblicati nella traduzione ufficiale in lingua italiana e disponibili sul sito istituzionale della Commissione, si applicano a partire dal 17 marzo 2017.

[Delibera n. 19925 del 22 marzo 2017 - Modifiche dei regolamenti di attuazione del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, concernenti la disciplina degli emittenti e dei mercati, nonché del regolamento in materia di operazioni con parti correlate, per l'attuazione del Regolamento \(UE\) n. 596/2014 in materia di abusi di mercato](#)

Con la Delibera n. 19925 del 22 marzo 2017, pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 88 del 14 aprile 2017, la Consob ha approvato le modifiche del Regolamento Emittenti, del Regolamento Mercati e del Regolamento sulle operazioni con parti correlate volte ad adeguare la normativa nazionale di secondo livello alla disciplina europea in materia di abusi di mercato, in vigore dal 3 luglio 2016, per effetto del Regolamento (UE) n. 596/2014 in materia di abusi di mercato e dei

relativi atti delegati, ad esito della consultazione con il mercato finanziario e di un Open Hearing sul tema, svoltosi nello scorso mese di novembre.

Le modifiche regolamentari sono volte ad allineare la normativa domestica a quella comunitaria, direttamente applicabile negli Stati membri, abrogando le disposizioni secondarie in contrasto con la disciplina europea. E' anche introdotto un coordinamento fra norme europee e altre disposizioni nazionali, riguardante, tra l'altro, l'applicazione degli obblighi d'informazione continua da parte degli emittenti titoli diffusi e degli obblighi di trasparenza delle operazioni effettuate da azionisti rilevanti su titoli degli emittenti quotati.

Con l'entrata in vigore delle nuove disposizioni, è innalzata da 5.000 a 20.000 euro la soglia che fa scattare l'obbligo di pubblicità per le operazioni effettuate dai manager su titoli degli emittenti presso cui lavorano (il c.d. *internal dealing*) la cui *ratio* assolve alla funzione di i) colmare il gap informativo intercorrente tra l'*insider* (chi conosce meglio la società) e l'*outsider* (un qualsiasi investitore), nonché ii) fornire all'autorità competente un ulteriore mezzo per vigilare sui mercati. L'innalzamento della soglia, previsto nella medesima misura anche per le operazioni effettuate dagli azionisti rilevanti (al fine di evitare regimi differenziati, pur non essendo prevista dal MAR la comunicazione di tale operatività), rappresenta una misura volta a mitigare gli oneri amministrativi per gli emittenti quotati, con particolare riferimento alle imprese di minori dimensioni.

La Consob ha inoltre avviato, in data 6 aprile 2017, una consultazione (con termine 6 giugno 2017) su due Guide Operative predisposte al fine di fornire agli operatori un adeguato strumento atto a ricostruire agevolmente il quadro normativo e i necessari chiarimenti.

La prima Guida Operativa riguarda la gestione delle informazioni privilegiate e la redazione dell'*insider list*, per consentire agli emittenti di ricondurre gli obblighi di pubblicazione nell'ambito delle procedure organizzative interne. La seconda Guida Operativa tratta il tema della corretta presentazione delle raccomandazioni d'investimento, la comunicazione al pubblico di interessi particolari e di conflitti di interesse, nonché la descrizione delle condizioni al cui ricorrere la Consob può richiedere la pubblicazione delle raccomandazioni di investimento.

Ad esito della consultazione tali Guide saranno adottate dalla Commissione sotto forma di comunicazioni di carattere generale.

Sul sito www.consob.it sono disponibili la relazione illustrativa degli esiti della consultazione sulle modifiche regolamentari, le osservazioni pervenute dai partecipanti e la relativa delibera nonché il documento di consultazione e le Guide Operative.

Banca d'Italia

Comunicazione Banca d'Italia del 23 gennaio 2017 - Chiarimenti sul trattamento prudenziale di profitti e perdite non realizzati derivanti da esposizioni verso amministrazioni centrali classificate nel portafoglio "Attività finanziarie disponibili per la vendita".

In data 23 gennaio 2017 la Banca d'Italia ha pubblicato tale comunicazione relativamente al trattamento prudenziale dei saldi netti cumulati delle plusvalenze e minusvalenze non realizzate su esposizioni verso amministrazioni centrali classificate nel portafoglio "Attività finanziarie disponibili per la vendita". Tali chiarimenti si sono resi necessari a seguito dell'emanazione del Regolamento EU n. 2016/445 della Banca Centrale Europea sull'esercizio delle opzioni e delle discrezionalità previste dal diritto dell'Unione ("Regolamento BCE") e del Regolamento (UE) 2016/2067 della Commissione Europea con cui è stato omologato il principio contabile internazionale International Financial Reporting Standard "Strumenti finanziari" ("IFRS 9").

Al riguardo, si ricorda che il Regolamento (EU) n. 575/2013 ("CRR") impone alle banche, come regola generale, di includere nei fondi propri e dedurre dagli stessi, rispettivamente, i profitti e le perdite non realizzati sulle attività valutate in bilancio al fair value classificate nel portafoglio AFS; lo stesso CRR prevede altresì un regime transitorio che consente di includere o dedurre solo parzialmente tali componenti dal capitale primario di classe 1 ("CET 1"), secondo un approccio gradualmente crescente, per giungere all'integrale inclusione/deduzione dal 1° gennaio 2018. In deroga a questo regime transitorio, con esclusivo riferimento ai profitti e alle perdite non realizzate che derivano da esposizioni verso amministrazioni centrali contabilizzati nel portafoglio AFS, il CRR ha concesso alle autorità competenti la facoltà di permettere alle banche di non includere i profitti o di non dedurre le perdite non realizzati in alcun elemento dei fondi propri se questo trattamento era applicato prima dell'entrata in vigore del CRR stesso (1° gennaio 2014). Per espressa previsione normativa, la sterilizzazione dei profitti e delle perdite può essere applicata sino a quando la Commissione non abbia "adottato un regolamento sulla base del regolamento (CE) n. 1606/2002 che approvi il principio internazionale d'informativa finanziaria in sostituzione dello IAS 39" (l'IFRS 9). In sede di prima applicazione del CRR in Italia, questa discrezionalità è stata esercitata dalla Banca d'Italia e le banche hanno avuto la possibilità di optare per la sterilizzazione totale dei profitti e delle perdite non realizzate.

In tale contesto, come noto, sono intervenuti i seguenti regolamenti:

- il Regolamento EU 2016/445, entrato in vigore il 1° ottobre, che ha previsto, i) per le banche sottoposte alla vigilanza diretta della BCE ("banche significative") di non esercitare la discrezionalità e di applicare quindi il regime transitorio ordinario; ii) per le banche meno significative di continuare ad applicare la normativa nazionale;
- il Regolamento IFRS 9, pubblicato nella Gazzetta ufficiale dell'Unione Europea lo scorso 29 novembre, con cui la Commissione Europea ha omologato il principio contabile IFRS 9 (entrato in vigore il 19 dicembre 2016 – ventesimo giorno successivo alla pubblicazione in GU ma applicabile, al più tardi, a partire dalla data di inizio del primo esercizio finanziario che cominci il 1° gennaio 2018 o successivamente).

Con l'emanazione dei suddetti regolamenti occorre pertanto distinguere la disciplina applicabile alle "banche significative" da quella applicabile alle banche "non significative", alle SIM e agli intermediari finanziari iscritti all'albo di cui all'articolo 106 TUB; l'allegata comunicazione fornisce le seguenti indicazioni.

Banche significative:

Devono includere nel o dedurre dal CET 1 (già dalla segnalazione del 31.12.2016), rispettivamente, i profitti e le perdite non realizzati derivanti da esposizioni verso amministrazioni centrali classificate nel portafoglio AFS secondo le seguenti percentuali: 60% per il 2016; 80% per il 2017. Gli importi che residuano dall'applicazione di queste percentuali (40% per il 2016; 20% per il 2017) non devono essere computati ai fini del calcolo dei fondi propri, continuando a essere oggetto di sterilizzazione.

Banche meno significative, SIM e intermediari finanziari iscritti all'Albo di cui all'art. 106 TUB:

Nell'attesa di un chiarimento formale da parte delle autorità europee in merito alla corretta lettura dell'art. 467, comma 2 del CRR (al fine di risolvere la questione interpretativa se per "adozione del principio contabile che sostituisce lo IAS 39", cui il CRR fa riferimento come momento dal quale far decorrere gli effetti della rimozione del filtro di sterilizzazione, debba intendersi la data di entrata in vigore del Regolamento IFRS 9 o la data della sua effettiva applicazione da parte dei soggetti vigilati), sarà consentito, alle banche meno significative, alle SIM e agli intermediari finanziari iscritti all'Albo di cui all'art. 106 TUB, di non includere nei fondi propri i profitti e le perdite non realizzate derivanti da esposizioni verso amministrazioni centrali contabilizzate nel portafoglio AFS.

Nota di chiarimenti sul sistema di controlli interni, sul sistema informativo e sulla continuità operativa

La Nota di chiarimenti relativa alle disposizioni in materia di controlli interni, sistema informativo e continuità operativa, contenute nella Circ. n. 285 del 17 dicembre 2013, è stata integrata con la risposta a un nuovo quesito concernente l'esternalizzazione dell'attività di gestione di monete metalliche.

Nello specifico la nota intende chiarire il corretto inquadramento, a fini prudenziali, dell'attività di gestione di monete metalliche svolta dalle società di servizi nell'ambito di rapporti contrattuali con banche. In particolare, è stato chiesto se l'attività - consistente nel ritiro delle monete metalliche non preventivamente autenticate e confezionate e nel successivo trattamento di autenticazione e selezione tra monete idonee e non idonee alla circolazione attraverso apparecchiature conformi alla normativa, con successiva "restituzione" alle banche del "controvalore delle monete metalliche" riscontrate autentiche e idonee - si configuri come "esternalizzazione" da parte delle banche nei confronti delle società di servizi ai fini dell'applicazione delle disposizioni di vigilanza per le banche.

La Circolare n. 285 del 17 dicembre 2013 (Parte Prima, Titolo IV, Capitolo 3, Sezione I) definisce "esternalizzazione" come "l'accordo in qualsiasi forma tra una banca e un fornitore di servizi in base al quale il fornitore realizza un processo, un servizio o un'attività della stessa banca". Ciò che rileva ai fini dell'individuazione di un processo di esternalizzazione è, quindi, che il fornitore svolga effettivamente un'attività di competenza della banca e per la quale essa rimane comunque responsabile.

Si ritiene quindi che l'attività di gestione delle monete nei termini sopra descritti rientri nella definizione di attività esternalizzata ai sensi delle disposizioni di vigilanza per le banche e sia quindi assoggettata alla relativa disciplina.

Nel caso di esternalizzazione del trattamento del contante, il paragrafo 4 della Parte Prima, Titolo IV, Capitolo 3, Sezione IV, della Circolare n. 285/2013, prevede espressamente la stipulazione di un contratto in forma scritta nel caso in cui la banca intenda esternalizzare l'attività di trattamento del contante ai fornitori di servizi. Inoltre, il medesimo paragrafo stabilisce che la banca committente è tenuta, tra l'altro, ad adottare "specifiche cautele nella gestione dei rapporti con i soggetti cui l'attività è esternalizzata sia all'atto della scelta del contraente [...], sia nell'esercizio di efficaci controlli successivi, da svolgere nel continuo per verificare l'ordinato e corretto svolgimento dell'attività, nel pieno rispetto delle norme vigenti".

Comunicazione del 22 febbraio 2017 – Nuova segnalazione delle esposizioni in sofferenza: precisazioni.

La presente comunicazione fornisce le versioni riviste delle istruzioni per la compilazione e della documentazione tecnico-operativa per la trasmissione dei dati (schemi segnaletici e sistema delle codifiche) relativamente alla rilevazione statistica sulle esposizioni in sofferenza introdotta con la comunicazione del 29 marzo 2016.

Le modifiche sono volte a chiarire alcuni quesiti interpretativi trasmessi dagli intermediari a seguito delle prime due segnalazioni e a incorporare i chiarimenti già forniti con comunicazioni del 26 maggio e del 18 luglio 2016. I chiarimenti riguardano quale procedura di recupero segnalare in presenza di più procedure di recupero, come garantire la coerenza tra lo "stato della procedura di recupero" e "tipologia di procedura di recupero", cosa segnalare con riferimento al "grado di ipoteca o privilegio"; precisano che in caso di aggiornamento periodico del valore dell'immobile su base statistica in considerazione dell'andamento del mercato di riferimento (es. immobiliare), la data di perizia da indicare è quella riferita all'ultima valutazione analitica da parte di un soggetto esterno o interno all'intermediario; vengono precisate le modalità di rilevazione di una perizia di tipo immobiliare segnalata all'interno della variabile "modalità di valutazione" come "relazione dell'esperto".

Viene precisato, infine, che nel caso in cui successivamente alla perizia effettuata in fase di concessione del credito sia stata effettuata una nuova valutazione da parte di un esperto, la modalità di valutazione da indicare nella segnalazione è "relazione dell'esperto". Tale valore va mantenuto anche nei casi in cui dopo tale data sia stato effettuato un aggiornamento sulla base di indicizzazioni a parametri di mercato. Pertanto, il valore "indicizzazione/parametri di mercato" va segnalato solo nel caso in cui, rispetto alla perizia iniziale, siano stati effettuati aggiornamenti solo statistici. Per ciò che concerne il fair value della garanzia, andrà segnalato l'ultimo valore disponibile, considerando anche l'eventuale rivalutazione statistica.

Le innovazioni introdotte decorrono dalle segnalazioni riferite al 31 dicembre 2016.

Comunicazione del 7 marzo 2017 – Operazioni mirate di rifinanziamento a lungo termine (Targeted Longer-Term Refinancing Operations, TLTRO) con la BCE. Trattamento nelle segnalazioni di vigilanza e in bilancio.

La presente comunicazione chiarisce taluni aspetti circa le modalità di rilevazione ai fini dell'informativa su "Vita residua – rischio di tasso d'interesse" prevista nelle segnalazioni di vigilanza e in bilancio, delle operazioni mirate di rifinanziamento a lungo termine, prima e seconda serie, con la Banca Centrale Europea - c.d. TLTRO-I e TLTRO-II.

Con riferimento alle operazioni TLTRO-I, condotte da marzo 2015 a giugno 2016, il tasso d'interesse è fisso per tutta la durata dell'operazione ed è pari al tasso applicato alle operazioni di rifinanziamento principale alla data dell'annuncio dell'asta di ciascuna TLTRO-I. Per le operazioni effettuate a settembre e dicembre 2014, tale tasso è incrementato di 10 punti base. Pertanto tali operazioni vanno segnalate come "a tasso fisso", considerato che il tasso è fissato all'inizio per tutta la durata dell'operazione.

Con riferimento alle operazioni TLTRO-II, condotte da giugno 2016 a marzo 2017, il tasso d'interesse è pari, per la durata dell'operazione (quattro anni), al tasso applicato alle operazioni di rifinanziamento principale alla data di aggiudicazione di ciascuna TLTRO-II. Tale tasso può essere ridotto in relazione all'andamento, rispetto a un prefissato benchmark, del credito erogato dalle banche prenditrici al settore privato non finanziario nel periodo 1° febbraio 2016 - 31 gennaio 2018. In caso di superamento del benchmark, il tasso è ridotto in maniera correlata al tasso dei depositi presso la BCE (deposit facility) applicato alla data di aggiudicazione di ciascuna TLTRO-II. Conseguentemente le operazioni TLTRO-II sono, convenzionalmente, segnalate come "a tasso indicizzato" nella fascia di vita residua per data di riprezzamento "da

oltre 3 anni a 4 anni”, considerata la possibilità di riduzione del tasso in maniera correlata al tasso d’interesse sulle deposit facility.

Criteri analoghi vanno seguiti ai fini dell’informativa sul rischio di tasso d’interesse prevista nella nota integrativa del bilancio bancario.

Comunicazione del 17 marzo 2017 – Le operazioni di finanziamento contro cessione del quinto dello stipendio e della pensione. Precisazioni sui criteri segnalatici.

Le operazioni di finanziamento a fronte di cessione del quinto dello stipendio o pensione (“CQS” o “CQP”) sono oggetto di costante attenzione da parte della Banca d’Italia, in ragione delle specifiche caratteristiche del prodotto finanziario - che coinvolge una pluralità di soggetti (ente finanziatore, datore di lavoro, dipendente/pensionato finanziato, enti che rilasciano garanzie con clausola del “risco per non riscosso” e, nei casi in cui ci si avvalga di reti distributive articolate, anche altri soggetti) - e delle sue implicazioni per la clientela retail alla quale esso è rivolto.

La rappresentazione delle “CQS” o “CQP” in Centrale dei Rischi è stata oggetto, negli ultimi tempi, di un numero crescente di quesiti, dai quali emerge l’adozione di prassi segnalatiche non omogenee tra gli operatori del comparto e non pienamente aderenti ai principi che regolano le segnalazioni in Centrale dei Rischi e nelle segnalazioni di vigilanza (statistiche e prudenziali).

Rilevano, ad esempio, i casi in cui l'ente titolare del credito si avvale di soggetti terzi per la gestione dei finanziamenti i quali, per inefficienze operative o fenomeni di contenzioso in atto, riversano con ritardo al titolare del credito le rate regolarmente trattenute dallo stipendio/pensione del dipendente/pensionato e incassate dal datore di lavoro/ente previdenziale (di seguito amministrazione terza ceduta). Tale prassi anomala può anche dipendere dall'amministrazione terza ceduta che provvede a versare in ritardo all'ente finanziatore le rate regolarmente trattenute dallo stipendio/pensione del dipendente/pensionato. Tale disfunzione induce alcuni intermediari a evidenziare – in ossequio al principio di coerenza tra segnalazioni e dato contabile - segnali d’inadempienza in capo alla clientela beneficiaria del finanziamento, pur avendo la stessa regolarmente onorato i propri debiti.

La presente comunicazione include alcuni chiarimenti con riferimento al trattamento delle segnalazioni di vigilanza (statistiche e prudenziali), nella Centrale dei Rischi e in bilancio delle operazioni di “CQS” o “CQP”. Nel seguito vengono forniti le più significative precisazioni contenute nella suddetta comunicazione.

Preliminarmente la comunicazione ribadisce che gli intermediari (sia quelli tenuti alle segnalazioni alla Centrale dei Rischi, sia quelli vigilati che non partecipano alla Centrale dei Rischi) devono segnalare, a nome delle amministrazioni terze cedute o del soggetto terzo interposto, tutte le rate scadute e non versate/accreditate all’intermediario titolare del credito (di seguito, intermediario finanziatore).

La comunicazione fornisce, inoltre, alcune indicazioni sulle modalità operative utilizzabili per il censimento anagrafico delle amministrazioni terze cedute da segnalare in Centrale Rischi.

Più nello specifico, la comunicazione affronta il tema della classificazione delle suddette operazioni. A tale riguardo la Banca d’Italia conferma che con riferimento a talune operazioni “CQS” o “CQP”, perfezionate in sostituzione di precedenti prestiti personali che i clienti debitori non sono stati in grado di adempiere per “sopravvenute difficoltà finanziarie”, la classificazione corretta è tra le esposizioni oggetto di concessioni (deteriorate oppure non deteriorate, sulla base di quanto previsto dalle istruzioni segnalatiche sulla qualità del credito di cui alle Circolari n. 272 e n. 217).

Le rate scadute e non versate/accreditate all’intermediario finanziatore vanno considerate come pagate da parte del cliente debitore se sono considerate come esposizioni creditizie verso

l'amministrazione terza ceduta o il soggetto terzo interposto. In tal caso le rate scadute sono considerate come pagate da parte del cliente debitore anche ai fini dell'uscita dal periodo di cura o dal periodo di prova delle esposizioni "CQS" o "CQP" verso i clienti debitori classificate fra quelle oggetto di concessioni. Resta fermo, comunque, che l'intermediario finanziatore è sempre tenuto a valutare se ricorrano o meno le condizioni per classificare le esposizioni CQS o CQP verso i clienti debitori fra le sofferenze o le inadempienze probabili.

Il calcolo dei giorni di scaduto inizia dopo lo scadere dei termini previsti dalla legge per il versamento/accredito delle rate dall'amministrazione terza ceduta o dal soggetto terzo interposto all'ente finanziatore (c.d. periodi di franchigia legale). In assenza di specifiche previsioni contrattuali che disciplinano il momento a partire dal quale le rate vanno rimborsate, occorre considerare i termini di franchigia legale. Sino a quando tali termini non sono scaduti, l'intermediario finanziatore segnala in capo all'amministrazione terza ceduta o al soggetto terzo interposto l'importo della rata non versata/accredita come non scaduta.

Ulteriore aspetto trattato nella comunicazione riguarda le modalità di rilevazione delle esposizioni derivanti da "CQS" o "CQP" acquistate pro-soluto da un intermediario bancario o finanziario e per le quali l'intermediario cedente continua a curare solamente l'incasso delle rate. Ai fini Centrale dei Rischi queste operazioni, così come quelle acquistate pro-solvendo, si configurano per l'intermediario cessionario (titolare del finanziamento) come "CQS" o "CQP" "dirette".

Ai fini delle segnalazioni di vigilanza e del bilancio gli acquisti pro-soluto, purché risultino soddisfatti i requisiti previsti dallo IAS 39 "*Financial Instruments: Recognition and Measurement*" per la cancellazione dei crediti dall'attivo del cedente, si configurano per l'intermediario cessionario operazioni CQS o CQP "dirette". Conseguentemente, le eventuali rate scadute e non versate/accreditate all'intermediario segnalante vanno rilevate in capo all'amministrazione terza ceduta, salvo il caso in cui quest'ultima abbia riversato le rate all'intermediario cedente incaricato della riscossione. In questa situazione, le eventuali rate scadute e non versate/accreditate all'intermediario segnalante vanno segnalate in capo al cedente.

Nel caso di operazioni "CQS" o "CQP" con intervento di un intermediario terzo che rilascia la garanzia del "riscosso per non riscosso", ai fini Centrale dei Rischi il rilascio della garanzia del "riscosso per non riscosso", avendo natura fideiussoria, è oggetto di segnalazione tra i "crediti di firma" a nome del dipendente o pensionato da parte dell'intermediario cedente, e tra le "garanzie ricevute" a nome dell'intermediario garante da parte dell'intermediario cessionario, secondo i criteri stabiliti dalla normativa vigente. Qualora l'amministrazione terza ceduta non abbia retrocesso le rate trattenute all'intermediario cedente, quest'ultimo una volta pagato l'intermediario cessionario, per effetto della garanzia del "riscosso per non riscosso", rileverà un'esposizione creditizia verso l'amministrazione terza ceduta tra i "rischi a scadenza", valorizzando gli importi secondo le regole dettate nella comunicazione.

Ai fini delle segnalazioni di vigilanza e del bilancio l'intermediario bancario o finanziario acquirente, poiché la cessione non soddisfa i requisiti previsti dallo IAS 39 per la cancellazione dei crediti dall'attivo del cedente, segnala un credito nei confronti dell'intermediario cedente che, invece, continua a rilevare le operazioni "CQS" o "CQP" in base alle vigenti regole segnaletiche.

La comunicazione tratta altresì le modalità di trattamento, nelle segnalazioni di vigilanza e in bilancio nella parte relativa alla qualità del credito, delle "CQS" o "CQP", nei casi in cui le eventuali rate scadute non dipendano da un "sinistro" accaduto al dipendente o al pensionato (ad esempio perdita del posto di lavoro, decesso) e siano imputate all'amministrazione terza ceduta o al soggetto terzo interposto.

Al riguardo Banca d'Italia precisa che in presenza di disfunzioni nel rapporto tra ente titolare del credito e il soggetto terzo interposto o l'amministrazione terza ceduta che determinano ritardi nella retrocessione all'intermediario finanziatore delle rate del finanziamento regolarmente trattenute, queste ultime vanno decurtate dal credito verso il dipendente/pensionato e trattate, a seconda dei casi, come un'esposizione creditizia nei confronti del soggetto terzo interposto o dell'amministrazione terza ceduta. Nelle segnalazioni statistiche di vigilanza e nella nota integrativa del bilancio tali esposizioni vanno rilevate fra gli "altri finanziamenti" e ai fini della ripartizione per settore economico e area geografica vanno attribuite all'amministrazione terza

ceduta o al soggetto terzo interposto; le rate scadute e non versate/accreditate all'intermediario finanziatore rappresentano, convenzionalmente, un'esposizione verso l'amministrazione terza ceduta o il soggetto terzo interposto e un "rimborso" del credito verso il dipendente/pensionato. Ciò premesso, ai fini dell'informativa sulla qualità del credito, eventuali ritardi di pagamento delle rate scadute imputabili all'amministrazione terza ceduta, oppure al soggetto terzo interposto, rilevano come crediti scaduti deteriorati solo per tali soggetti. Le esposizioni verso il dipendente/pensionato connesse con le rate a scadere vanno segnalate fra quelle deteriorate nella misura in cui l'intermediario finanziatore, tenendo conto di tutte le informazioni disponibili, ritenga che il dipendente/pensionato versi in una situazione di inadempienza probabile o di sofferenza. Nella nota integrativa del bilancio, qualora l'applicazione di tali modalità di rappresentazione delle operazioni "CQS" e "CQP" determini significativi cambiamenti rispetto all'informativa fornita nel bilancio precedente, in calce alle tabelle interessate va fornita un'adeguata spiegazione. Inoltre, nei dati riferiti all'esercizio precedente le esposizioni verso l'amministrazione terza ceduta o il soggetto terzo interposto per rate scadute e non versate/accreditate all'intermediario finanziatore vanno riclassificate fra gli "altri finanziamenti" solo se di importo rilevante.

Al contrario, in presenza di un "sinistro" accaduto al dipendente (perdita di lavoro o decesso) la comunicazione chiarisce quando imputare l'esposizione creditizia in capo all'assicurazione che ha garantito il sinistro. A riguardo, ferme restando le segnalazioni a nome dell'amministrazione terza ceduta o del soggetto terzo interposto riferite alle rate trattenute e non versate/accreditate all'intermediario finanziatore anteriormente alla verifica del sinistro stesso, Banca d'Italia precisa che nel caso di decesso, ai fini della Centrale dei Rischi non va prodotta alcuna segnalazione, mentre nelle segnalazioni di vigilanza e in bilancio va segnalata un'esposizione creditizia nei confronti dell'assicurazione; nel caso di altri "sinistri" (i.e. perdita del posto di lavoro), dalla data della denuncia da parte dell'ente finanziatore alla conferma formale del sinistro da parte della compagnia assicurativa, ai fini della Centrale dei Rischi, delle segnalazioni di vigilanza e del bilancio continua a essere segnalata un'esposizione creditizia in capo al dipendente/pensionato nel rispetto delle disposizioni segnaletiche previste dalla normativa, incluse quelle relative alla qualità del credito. Dalla conferma del sinistro da parte dell'assicurazione, in Centrale dei Rischi non deve essere prodotta alcuna segnalazione, mentre nelle segnalazioni di vigilanza e in bilancio tale esposizione va segnalata in capo all'assicurazione.

Infine si fa presente che sono escluse dalla segnalazione delle perdite storicamente registrate sulle posizioni in *default* (Circolare n. 284) le esposizioni in capo al dipendente/pensionato precedentemente segnalate tra le esposizioni scadute e/o sconfinanti deteriorate e che, per effetto della traslazione in capo all'amministrazione terza ceduta o soggetto terzo interposto delle rate trattenute e non versate, vengono riclassificate in bonis.

Comunicato stampa del 28 marzo 2017

Il Ministero dell'Economia e delle Finanze ha emanato in data 27 marzo 2017 con Decreto ministeriale i tassi di interesse effettivi globali medi e i relativi tassi soglia ai sensi della legge sull'usura n. 108 del 1996 in vigore per il periodo 1° aprile 2017 – 30 giugno 2017, che si trovano allegati al suddetto comunicato.

Gli intermediari inviano alla Banca d'Italia le segnalazioni relative ai tassi effettivi globali praticati per categorie omogenee di operazioni tenendo conto delle Istruzioni per la rilevazione e dei chiarimenti forniti dal Ministero dell'Economia nella nota metodologica allegata al decreto. I tassi medi rilevati, corretti per la variazione dei tassi sulle operazioni di politica monetaria, costituiscono la base per il calcolo dei tassi soglia.

La rilevazione dei tassi praticati nel corso del IV trimestre del 2016 riflette le modifiche apportate alle Istruzioni pubblicate nel luglio 2016, che tengono conto delle innovazioni di natura normativa e dell'evoluzione del mercato rispetto al precedente aggiornamento (si fa riferimento in particolare: i) al trattamento della commissione di istruttoria veloce applicabile in caso di

sconfinamento (per utilizzi maggiori dell'affidamento o per scoperti senza affidamento) che rientra ora su base annua nel calcolo del TEG; ii) alla suddivisione della categoria "Credito revolving e con utilizzo di carte di credito" nelle due categorie dei "Revolving" e dei "Finanziamenti rateali con carte di credito"; iii) alla revisione delle classi di importo rilevate, per alcune categorie, in considerazione della scarsa significatività assunta nel tempo da alcune di esse. I cambiamenti di natura metodologica rendono solo parzialmente confrontabili i tassi rilevati con quelli relativi al III trimestre 2016; in particolare, l'inclusione su base annua della Commissione di Istruttoria Veloce contribuisce all'aumento di poco più di un punto percentuale dei tassi soglia nella categoria degli scoperti senza affidamento.

Documento per la consultazione. Modifiche alla Circolare n. 285 (Disposizioni di vigilanza per le banche) e alla disciplina prudenziale delle SIM - Revisione della disciplina in materia di "processo di controllo prudenziale" e "grandi esposizioni".

Il suddetto documento, la cui consultazione è stata aperta il 31 marzo 2017 e durerà 30 giorni, contiene lo schema di modifiche della Circolare n. 285 della Banca d'Italia relativamente al "processo di controllo prudenziale" (Parte Prima, Tit. III, Cap. 1) e alle "grandi esposizioni" (Parte Seconda, Cap. 10).

La revisione normativa è volta ad adeguare la disciplina secondaria alle innovazioni del quadro normativo europeo in materia di misure di intervento precoce, rischio di tasso di interesse nel *banking book* e limiti delle esposizioni verso soggetti del *sistema bancario ombra*.

In particolare gli adeguamenti normativi attengono ai seguenti profili:

i) processo di controllo prudenziale:

- Vengono recepite a livello di normativa secondaria - precisando le interrelazioni con i poteri di intervento a disposizione dell'Autorità di Vigilanza - le misure di intervento precoce ("*early intervention measures*"), introdotte dalla Direttiva 2014/59/CE (BRRD - *Banking Recovery and Resolution Directive*). Le misure di intervento precoce sono già state recepite nel nostro ordinamento nella legislazione primaria (Testo Unico Bancario o anche "TUB" e Testo Unico della Finanza o anche "TUF") e riconoscono specifici poteri all'Autorità di Vigilanza per porre rimedio al deterioramento della situazione finanziaria ed economica della banca prima che non ci siano alternative alla risoluzione (ad es. attuazione del piano di risanamento e rimozione collettiva degli organi e dell'alta dirigenza). Nella normativa secondaria sono precisate le principali interrelazioni con i poteri di intervento dell'Autorità di Vigilanza (artt. 53-bis TUB e 7 TUF). Infatti, alcuni interventi dell'Autorità di Vigilanza possono concretizzarsi nell'adozione di interventi correttivi o di misure di intervento precoce, nel rispetto dei presupposti previsti dalla normativa e dei principi di proporzionalità e gradualità degli interventi, ma solo nel caso in cui siano adottati come misura di intervento precoce sono anche comunicati all'Autorità di risoluzione. Le modifiche provvederebbero inoltre a disciplinare il procedimento amministrativo e il relativo termine di conclusione.
- Si attuano gli orientamenti dell'Autorità Bancaria Europea in materia di rischio di tasso di interesse nel *banking book*. Il capitolo riguardante il "Processo di controllo prudenziale" verrebbe modificato anche per dare attuazione agli orientamenti dell'Autorità Bancaria Europea sulla gestione del rischio di tasso d'interesse del *banking book*, vale a dire del rischio di tasso connesso con le esposizioni diverse da quelle di trading. Gli operatori sono chiamati a valutare l'esposizione al rischio di tasso, oltre che secondo la prospettiva del valore economico, anche nella prospettiva del margine d'interesse o degli utili attesi. Viene chiarito che gli intermediari devono considerare anche spostamenti non paralleli della curva dei rendimenti per determinare la propria esposizione al rischio di tasso. Nell'applicazione del cd. *supervisory standard shock* previsto dall'art. 98 della Direttiva 2013/36/UE, verrà chiesto alle banche di conformarsi ai criteri e vincoli previsti dai

suddetti orientamenti. Nella conduzione delle prove di stress, in conformità con il principio di proporzionalità richiamato anche dai medesimi orientamenti, si è scelto di richiedere alle sole banche e SIM appartenenti alle classi ICAAP 1 e 2 di considerare ulteriori aspetti, quali i cambiamenti nella relazione tra i tassi di mercato (rischio base) e i cambiamenti delle ipotesi sottostanti ai modelli comportamentali. Viene, infine, introdotto un chiarimento sulla metodologia semplificata per la misurazione del capitale interno.

- ii) Disciplina delle grandi esposizioni: l’Autorità Bancaria Europea ha emanato gli orientamenti in materia di limiti individuali e aggregati di concentrazione delle esposizioni verso *Shadow banking entities*. Il Regolamento (UE) n. 575/2013 conferisce a tale autorità il compito di definire un trattamento specifico per le esposizioni in esame nell’ambito del *framework* sulle grandi esposizioni, che, altrimenti, sarebbero soggette al regime ordinario dei limiti fissati dall’art. 395 del suddetto Regolamento per le esposizioni verso clienti e gruppi di clienti.

Gli orientamenti in esame si fondano su un approccio essenzialmente “qualitativo” per la definizione degli specifici limiti individuali e aggregati verso le *shadow banking entities*. Questo approccio ha l’obiettivo di sollecitare le banche e le imprese di investimento all’adozione di adeguate regole organizzative per la corretta individuazione delle controparti che svolgono attività bancaria al di fuori del *framework* regolamentato, al fine di gestire al meglio il rischio di concentrazione derivante da tali esposizioni.

Viene anche specificamente definito il perimetro dei soggetti qualificabili come *Shadow banking entities* ai fini dell’applicazione di questa disciplina. In particolare, rientrano nella definizione di *Shadow banking entities* i soggetti che svolgono “attività di intermediazione creditizia”, intesa come “attività di tipo bancario che comporta la trasformazione delle scadenze, la trasformazione della liquidità, la leva finanziaria, il trasferimento del rischio di credito o attività simili” al di fuori di un framework prudenziale paragonabile a quello definito dal pacchetto della Direttiva e del Regolamento, sopra citati. Sono, pertanto, esclusi dalla definizione di *Shadow banking entities* i soggetti sottoposti a requisiti prudenziali paragonabili a quelli applicati in Europa, quali banche e imprese di investimento di Paesi terzi in cui si applica un regime “equivalente”, assicurazioni, fondi pensione, alcuni fondi comuni di investimento (con l’eccezione, ad esempio, dei fondi comuni monetari), controparti centrali e istituti di moneta elettronica e di pagamento. Sono anche esclusi i soggetti sottoposti a livello nazionale a regole prudenziali equivalenti a quelle bancarie, come, ad esempio, gli intermediari finanziari italiani iscritti nell’albo ex art. 106 TUB.

Come noto, a seguito della crisi finanziaria, le *Shadow banking entities* sono state oggetto di crescente attenzione da parte delle Autorità di Vigilanza in un’ottica di contenimento dei rischi da esse posti e di salvaguardia, al contempo, dei benefici che tali soggetti hanno dimostrato di essere in grado di apportare all’economia reale. In tale contesto, gli Orientamenti dell’Autorità Bancaria Europea assicurano un bilanciamento di queste esigenze, sollecitando, da un lato, l’adozione di processi organizzativi per l’adeguata individuazione e gestione dei rischi, dall’altro, imponendo un limite stringente agli operatori che non dimostrino di avere sufficienti informazioni sulle controparti né effettiva consapevolezza dei rischi assunti. In particolare, gli Orientamenti prevedono due approcci:

- il *principal approach* che, in presenza di efficaci processi e meccanismi di controllo, gestione e mitigazione del rischio di concentrazione, riconosce autonomia agli intermediari nel determinare internamente i limiti aggregati e individuali alle loro esposizioni verso le *Shadow banking entities*;
- il *fallback approach* che prevede un limite aggregato del 25% del capitale ammissibile al complesso delle esposizioni detenute dagli intermediari verso *Shadow banking entities* per le quali gli intermediari non siano riusciti a raccogliere informazioni sufficienti a

garantire l'efficace controllo, gestione e mitigazione del rischio o per cui non siano state in grado di individuare i debitori sottostanti.

In relazione al rinvio della disciplina prudenziale delle SIM a quella delle banche, le modifiche si applicheranno anche a tali intermediari.

IVASS

Regolamento IVASS n. 36 del 28 febbraio 2017 recante disposizioni in materia di comunicazione all'IVASS di dati e informazioni per lo svolgimento di indagini statistiche, studi e analisi relative al mercato assicurativo di cui al Titolo XIV (vigilanza sulle imprese e sugli intermediari), capo I (disposizioni generali), art. 190-bis (informazioni statistiche), del Decreto Legislativo 7 settembre 2005, n. 209

Il presente Regolamento è emanato in attuazione dell'art. 190-bis del d.lgs. n. 209/2005, ai sensi del quale l'IVASS stabilisce con Regolamento la periodicità, le modalità, i contenuti e i termini per la trasmissione, da parte dei soggetti vigilati, di dati e informazioni, per lo svolgimento di indagini statistiche, studi e analisi relative al mercato assicurativo.

Con riferimento alla specifica materia oggetto del presente Regolamento, non sono state emanate in sede europea ulteriori disposizioni di attuazione né all'interno degli Atti delegati, né attraverso l'emanazione di specifiche linee guida, rimettendo, così, al legislatore nazionale la specifica normativa di attuazione.

Il testo regolamentare codifica in modo organico la comunicazione all'IVASS di dati e informazioni ai fini dello svolgimento di indagini statistiche, studi e analisi relative al mercato assicurativo.

Inoltre, esso realizza il necessario raccordo con la regolamentazione attuativa in materia contabile e di *reporting* a fini di vigilanza, in virtù delle modifiche ai Regolamenti ISVAP n. 22 del 4 aprile 2008 e n. 7 del 13 luglio 2007, contenute nel Provvedimento IVASS n. 53 del 6 dicembre 2016, unitamente ad altre modifiche in materia contabile e di informativa nei confronti della vigilanza e verso il pubblico, conseguenti al recepimento della Direttiva *Solvency II*.

Il Regolamento contiene 13 articoli suddivisi in 3 Titoli e 8 allegati. Di seguito vengono declinati gli aspetti più significativi.

E' innanzitutto utile segnalare che le valutazioni sulle informazioni e la determinazione dei prospetti necessari allo svolgimento dell'attività di vigilanza dell'IVASS hanno seguito i seguenti criteri:

- sono confermate le serie storiche Solvency I – secondo i principi contabili nazionali riferite a dati non inclusi nelle segnalazioni Solvency II (quali ad esempio: conto economico, investimenti valutati con criteri civilistici, dati territoriali, ecc.);
- sono confermate, altresì, le informazioni necessarie per adempimenti di carattere statistico, tra cui la Relazione annuale e le pubblicazioni statistiche periodiche dell'IVASS, gli obblighi verso organismi internazionali (i.e. EUROSTAT e OCSE), Autorità nazionali (Banca d'Italia, ISTAT, etc.) e singole Autorità estere di vigilanza sul mercato assicurativo; sono in corso contatti con i destinatari di tali informazioni statistiche per verificare la possibilità di utilizzare, ove possibile, dati compilati secondo i criteri Solvency II in modo da attuare una ulteriore riduzione delle richieste per finalità statistica;
- si è provveduto a una razionalizzazione dei flussi informativi di natura statistica relativi al bilancio di esercizio, alla relazione semestrale e alle anticipazioni di bilancio, compresa la rimodulazione delle scadenze per l'invio dei medesimi da parte delle imprese; in sede attuativa saranno valutate modalità tecniche di raccolta dei dati in via elettronica più efficienti rispetto alle attuali, secondo le istruzioni che saranno fornite dall'IVASS sul proprio sito.

Senza scendere negli aspetti specifici di ciascun articolo, tra gli aspetti di maggiore interesse disciplinati dal Regolamento, si segnala in particolare che:

- l'ambito di applicazione delle anticipazioni di bilancio viene esteso alle riassicuratrici nazionali e alle rappresentanze di riassicuratrici di Stati terzi;
- il termine di trasmissione per le anticipazioni di bilancio è posticipato al 31 marzo, in modo da ottenere una migliore qualità dei dati;
- per i moduli di bilancio utilizzati per finalità statistica è stata conservata la numerazione e la struttura della modulistica del Regolamento ISVAP n. 22/2008, in continuità con le vigenti segnalazioni, limitando l'impatto sulle procedure di acquisizione e sui programmi di controllo;
- le indagini statistiche in vigore, promosse con lettere al mercato, circolari statistiche o dispositive, di cui all'allegato 1 al Regolamento, rientrano nei generali obblighi di comunicazione previsti dall'art. 190-bis del Codice;
- la raccolta dati a fini statistici e di conoscenza del mercato assicurativo è soggetta all'applicazione delle sanzioni previste dall'art. 310, comma 1, del Codice, nei casi di mancato rispetto delle modalità e dei termini di trasmissione nonché dei criteri di qualità stabiliti dall'art. 190, comma 1-ter, del Codice;
- viene chiesto al Consiglio di Amministrazione o, nelle imprese che hanno adottato il sistema di cui all'articolo 2409-octies del Codice civile, al Consiglio di Gestione, ovvero, per le sedi secondarie, al Rappresentante Generale, di approvare la "politica delle informazioni statistiche" da trasmettere all'IVASS e di individuare il referente unico per la comunicazione delle informazioni statistiche all'IVASS;
- è stata innovata la rilevazione relativa al contenzioso del ramo r.c. auto, di cui alla circolare ISVAP n. 458/2001 e alla lettera circolare ISVAP del 26 ottobre 2007;
- si è inoltre provveduto ad abrogare disposizioni emanate dall'IVASS superate da recenti modifiche della normativa vigente.

Vengono abrogate la Circolare ISVAP n. 458/S del 15 novembre 2001, la Lettera al mercato ISVAP del 26 ottobre 2007, recanti la rilevazione annuale del contenzioso r.c. auto attualmente disciplinata dall'art. 7, comma 2, del presente Regolamento, e la Lettera al mercato ISVAP del 21 luglio 2009 in tema di nomina del referente unico per la comunicazione delle informazioni statistiche all'IVASS prevista dall'art. 5 del presente Regolamento.

Si dispone, inoltre, l'abrogazione del Regolamento ISVAP n. 30 del 12 maggio 2009, recante disposizioni in materia di parità di trattamento tra uomini e donne nell'accesso ai servizi assicurativi in ragione della incompatibilità con le modifiche del Codice delle pari opportunità, apportate dall'articolo 25 della legge 30 ottobre 2014 n. 161, ferma restando la possibilità di continuare a svolgere, ove necessario, le verifiche sulle differenze nei premi o nelle prestazioni per i contratti conclusi prima del 21 dicembre 2012, fondate su dati attuariali e statistici affidabili, in conformità a quanto sancito dalla normativa primaria.

Si prevedono norme transitorie per l'applicazione differenziata di alcune disposizioni del Regolamento (prima approvazione della politica delle informazioni statistiche, invio dei moduli allegati al bilancio da 1 a 6 per il solo esercizio 2016, primo invio del prospetto 4 sul contenzioso r.c. auto e natanti con riferimento all'esercizio 2017).

E' stata altresì abrogata la Circolare ISVAP n. 53 del 23 giugno 1986 in tema di rilevazione dei dati anagrafici degli enti e delle imprese di assicurazione e di riassicurazione a seguito dell'emanazione di successive disposizioni da parte dell'IVASS.

Il Regolamento entra in vigore il 1° marzo 2017.

Regolamento IVASS n. 35 del 7/2/2017 concernente l'aggiustamento per la capacità di assorbimento delle perdite delle riserve tecniche e delle imposte differite nella determinazione del requisito patrimoniale di solvibilità calcolato con la formula standard di cui al Titolo III (esercizio dell'attività assicurativa), capo IV-bis (requisito patrimoniali di solvibilità) Sezione II (formula standard), articolo 45-undecies, del Decreto Legislativo 7 settembre 2005, n. 209.

Il presente Regolamento è emanato in attuazione degli articoli 45-quinquies, comma 2, 191, comma 1, lettera b) numero 2 e lettera s), 216-ter del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209 recante il Codice delle Assicurazioni Private (di seguito "Codice"), come modificato dal decreto legislativo 12 maggio 2015, n. 74.

Tali norme prevedono che l'IVASS provveda a fornire disposizioni applicative in merito alla formula standard, in coerenza con le disposizioni dell'Unione europea.

Con il testo regolamentare in oggetto vengono recepite le linee guida EIOPA che disciplinano il calcolo dell'aggiustamento per la capacità di assorbimento delle perdite delle riserve tecniche e delle imposte differite.

Sulla base di tale impianto normativo, nella determinazione del requisito patrimoniale di solvibilità, le imprese potranno tenere conto dell'eventuale effetto di attenuazione del rischio derivante dalla capacità di riduzione di perdite delle riserve tecniche e delle imposte differite, ovvero della compensazione potenziale di perdite inattese tramite una riduzione delle riserve tecniche e delle imposte differite.

L'aggiustamento che fa riferimento alle riserve tecniche si ottiene considerando la differenza, se positiva, tra il requisito patrimoniale di base e il requisito patrimoniale di base netto, nei limiti dell'importo delle riserve tecniche riferito alle future partecipazioni agli utili a carattere discrezionale.

L'aggiustamento che fa riferimento alle imposte differite si ottiene considerando la variazione figurativa, se positiva, delle imposte differite dello stato patrimoniale di solvibilità (cd. imposte differite nozionali) che si genera a seguito dello scenario di perdita descritto nell'articolo 207 degli Atti delegati, nei limiti in cui sono consentite compensazioni nel pertinente regime fiscale a fronte di passività fiscali differite o probabili redditi imponibili futuri. Il calcolo delle imposte differite nozionali è effettuato sulla base degli stessi principi di valutazione utilizzati per il rilevamento delle imposte differite nello stato patrimoniale di solvibilità.

Rispetto a tale quadro, le linee guida EIOPA specificano le modalità operative da seguire per il computo delle due componenti di aggiustamento, con riferimento sia alle imprese singole che ai gruppi assicurativi.

Il presente Regolamento, inoltre, accoglie integrazioni, volte alla chiarezza del quadro normativo e al rafforzamento dei presidi informativi e di vigilanza, oggetto della consultazione in materia attuata dall'IVASS con la lettera al mercato 10 agosto 2016.

Di seguito viene fornita una sintesi delle principali prescrizioni regolamentari.

Il **Titolo I - Disposizioni di carattere generale** contiene previsioni relative alle fonti normative (art. 1), alle definizioni (art. 2), all'ambito di applicazione del Regolamento (art. 3), al calcolo del requisito patrimoniale di solvibilità secondo la formula standard (art. 4).

Il **Titolo II - Calcolo del requisito patrimoniale di base (BSCR)** contiene disposizioni sul calcolo del requisito patrimoniale di base (art. 5).

Nel calcolo del BSCR il Regolamento (all'art. 6) prevede la possibilità di adottare un approccio semplificato per derivare il requisito patrimoniale di moduli o sottomoduli del BSCR a partire dai corrispondenti moduli e sottomoduli utilizzati nel calcolo del *net*BSCR.

Il Titolo III – Aggiustamento per la capacità di assorbimento delle perdite delle riserve tecniche e delle imposte differite contiene disposizioni per le imprese singole riguardanti il calcolo delle due componenti di aggiustamento: l'aggiustamento per la capacità di assorbimento delle perdite delle riserve tecniche e l'aggiustamento per la capacità di assorbimento delle perdite delle imposte differite che devono essere calcolati separatamente (art. 7).

Il Titolo III si suddivide in 2 Capi.

Nello specifico nel *Capo I* sono contenute le disposizioni sul calcolo dell'aggiustamento riferibile alle sole riserve tecniche e, nello specifico, quelle inerenti al calcolo del *netBSCR* in cui anche la componente di riserva riferita alle future partecipazioni agli utili a carattere discrezionale deve essere ricalcolata negli scenari che hanno un impatto sulla curva dei tassi (artt. 8 e 9) e quelle inerenti alle future misure di gestione rilevanti alla quantificazione delle riserve sui *future discretionary benefit*, che devono essere coerenti con le prassi gestionali dell'impresa e considerate nel rispetto di eventuali limiti agli investimenti dei contratti in portafoglio (art. 10).

Il *Capo II, Sezione I* contiene previsioni su criteri e modalità operative per calcolare la componente di aggiustamento riferibile alle imposte differite avuto riguardo a:

- il livello di granularità idoneo per il calcolo delle stesse;
- i principi di valutazione da seguire;
- l'attribuzione della perdita alle sue cause in caso di utilizzo di aliquote fiscali medie. A tale riguardo, l'utilizzo di aliquote medie, ivi incluso il caso limite di calcolo basato su un'unica aliquota, in cui l'importo delle imposte differite nozionali è determinato come prodotto della aliquota fiscale media pertinente e l'importo della perdita istantanea (di cui all'articolo 207 degli Atti delegati), può essere attuato solo quando non comporti un errore sostanziale nella valutazione dell'aggiustamento (art. 11).

Il *Capo II, Sezione II* contiene disposizioni per la determinazione della parte di imposte differite nozionali attive ammissibili per l'aggiustamento, disponendo che sono considerate ammissibili le imposte differite nozionali attive nella misura in cui:

- sono consentite compensazioni nel pertinente regime fiscale (art. 12);
- nel caso si prendano a riferimento redditi imponibili futuri l'effettiva possibilità per l'impresa di disporre di redditi imponibili futuri, valutata nell'ipotesi di subire la perdita istantanea dell'articolo 207 degli Atti Delegati, tiene conto di ipotesi prudenti riguardanti l'impresa stessa e il mercato sempre nell'ipotesi di avere subito detta perdita (art. 13).

Considerato il grado di incertezza delle stime riferite alla situazione dell'impresa nell'ipotesi che si sia verificato lo scenario di perdita istantanea la disciplina individua parametri di riduzione minimi per le proiezioni successive al primo triennio, a cui l'impresa può derogare in presenza di documentate evidenze della maggiore attendibilità delle valutazioni operate, ferma restando l'applicazione dei principi in tema di valutazioni prudenti (art. 13).

L'art. 14 reca disposizioni sugli effetti sul calcolo dell'aggiustamento per le imposte differite al sussistere di specifici accordi di cessione di utili o perdite; a tale riguardo, l'esistenza di accordi o contratti per il trasferimento di perdite tassabili ad un'altra impresa del gruppo non è di per sé sufficiente a giustificare un assorbimento delle perdite di imposte differite. Anche se riceverà un corrispettivo con il trasferimento della perdita fiscale ad un'altra impresa del gruppo, l'impresa non può considerare alcun aggiustamento nel calcolo del proprio requisito patrimoniale di solvibilità, se non è in grado di fornire evidenza convincente che potrà disporre di passività fiscali differite rilevate nello stato patrimoniale di solvibilità senza tenere conto dello scenario di perdita istantanea o di probabili redditi imponibili futuri a livello individuale, diversi dal corrispettivo stesso, che rendano "ammissibile" l'aggiustamento per perdite fiscali.

L'art. 15 individua la disciplina (in deroga all'art 14) applicabile da parte dell'impresa che aderisce ad un accordo di consolidamento fiscale nazionale, definendone le condizioni per l'applicazione.

L'art. 16 chiarisce che gli "elementi" utilizzati per il rilevamento di imposte differite attive nello stato patrimoniale di solvibilità, valutate senza tenere conto dello scenario di perdita istantanea, devono escludere gli importi già presi in considerazione nelle analisi di ammissibilità delle imposte differite nozionali, valutate nell'ipotesi che si sia verificato detto scenario di perdita (cd divieto di doppio computo).

E' ammessa, infine, una deroga applicativa prudenziale volta a non considerare l'aggiustamento per imposte differite, nei casi in cui la sua determinazione risulti per l'impresa troppo onerosa (art 17).

Il *Capo II, Sezione III* contiene disposizioni sull'informativa sul calcolo dell'aggiustamento per la capacità di assorbimento delle perdite delle imposte differite che l'impresa è chiamata a rendere all'IVASS (art. 18). L'Allegato 1 del Regolamento individua, in forma schematica, le informazioni descrittive di dettaglio da inserire nella relazione periodica e l'elenco dei dati quantitativi da trasmettere annualmente all'IVASS.

Il **Titolo IV** contiene le disposizioni sul calcolo dell'aggiustamento per la capacità di assorbimento delle perdite delle riserve tecniche e delle imposte differite a livello di gruppo e chiarisce che esso è calcolato prendendo a riferimento i soli dati consolidati. Nel contesto di applicazione del metodo della deduzione e aggregazione, i requisiti patrimoniali delle imprese già tengono conto dei relativi aggiustamenti calcolati a livello individuale e, pertanto, non si attuano aggiustamenti ulteriori (art. 19).

Il Titolo IV contiene 2 Capi.

Nel *Capo I* sono indicate le modalità di calcolo a livello di gruppo della componente di aggiustamento riferibile alle riserve tecniche. Sono individuate le modalità di calcolo del *netBSCR* a livello di gruppo (art. 20) e le disposizioni sul calcolo delle riserve *future discretionary benefit* a livello di gruppo (art. 22). L'allegato 2 del Regolamento riporta i dettagli tecnici del calcolo.

Il calcolo del *netBSCR* a livello di gruppo si basa sulla valutazione, a livello di sottomodulo, della capacità di assorbimento di perdite delle riserve tecniche di ciascuna impresa inclusa nell'area di consolidamento, prendendo a riferimento lo scenario rilevante per il gruppo (art. 21). Per i sotto-moduli di rischio che richiedono la scelta tra scenari alternativi, gli scenari rilevanti a livello di gruppo possono differire da quelli utilizzati a livello individuale dalle imprese che rientrano nell'area di consolidamento. In questi casi le imprese del gruppo sono chiamate ad operare un ricalcolo applicando lo scenario rilevante per il gruppo.

E' ammessa una modalità alternativa di determinazione dell'aggiustamento riferibile alle riserve tecniche, il cui dettaglio tecnico è fornito nell'Allegato 3 del Regolamento.

In ogni caso, l'aggiustamento per l'assorbimento delle perdite delle riserve tecniche a livello di gruppo non può superare la somma degli aggiustamenti delle imprese di assicurazione e di riassicurazione che rientrano nell'area di consolidamento (art. 24).

Il *Capo II* individua la modalità di calcolo della componente di aggiustamento riferibile alle imposte differite come somma degli aggiustamenti per la capacità di assorbimento delle perdite delle imposte differite calcolati a livello individuale, opportunamente ridotti (art. 25). I dettagli tecnici del calcolo sono riportati nell'Allegato 4 del Regolamento.

Il **Titolo V – Disposizioni finali** contiene le disposizioni in tema di pubblicazione ed entrata in vigore (art. 26).

Le disposizioni del presente Regolamento si applicano a partire dai calcoli del Requisito Patrimoniale di Solvibilità riferiti al 31 dicembre 2016.

Esempi di calcolo dell'aggiustamento per la capacità di assorbimento delle imposte differite e la flow chart che descrive le modalità di determinazione dell'aggiustamento per la capacità di aggiustamento delle imposte differite sono disponibili nella pagina *Solvency II* del sito istituzionale IVASS.

Regolamento IVASS n. 34 del 07/02/2017 concernente le disposizioni in materia di governo societario relative alla valutazione delle attività e delle passività diverse dalle riserve tecniche e ai criteri per la loro valutazione, di cui al titolo III (esercizio dell'attività assicurativa) e, in particolare, al capo I, sezione II (sistema di governo societario), articoli 30, 30-bis e 30-ter, e al capo I-bis (principi generali per la valutazione degli attivi e delle passività diverse dalle riserve tecniche per fini di vigilanza sulla solvibilità), articolo 35-quater, del Decreto Legislativo 7 settembre 2005, n. 209 – Codice delle Assicurazioni Private – modificato dal Decreto Legislativo 12 maggio 2015, n. 74 - conseguente all'implementazione nazionale delle linee guida EIOPA sul sistema di governo societario, sezione 10, e sulla rilevazione e valutazione delle attività e delle passività diverse dalle riserve tecniche

Il presente Regolamento è emanato in attuazione degli articoli 30, 30-bis, 30-ter e 35-quater, comma 1 del d.lgs. 209/2005 recante il Codice delle Assicurazioni Private (di seguito "Codice"), come modificato dal decreto legislativo 12 maggio 2015, n. 74, che prevede che l'IVASS detti con Regolamento disposizioni di dettaglio in materia di sistema di governo societario e di valutazione degli attivi e delle passività.

Con il testo regolamentare in oggetto vengono recepite le linee guida EIOPA che disciplinano diversi elementi della valutazione delle attività e delle passività diverse dalle riserve tecniche - contenuti oltre che nel set di orientamenti specificamente dedicati alla rilevazione e valutazione delle attività e passività diverse dalle riserve tecniche anche nell'ambito di un'apposita sezione (Sezione 10) delle Linee guida sul sistema di governo societario.

Sulla base di tale impianto normativo, le imprese costituiscono, nell'ambito del proprio sistema di governo societario, adeguati presidi organizzativi ed informativi, che si estendono anche all'attività di rilevazione e valutazione degli attivi e delle passività. La valutazione degli attivi e delle passività per fini di solvibilità segue il principio della valutazione al mercato, riflettendo l'importo al quale le diverse poste potrebbero essere scambiate, trasferite o regolate tra parti consapevoli e consenzienti in un'operazione svolta alle normali condizioni di mercato. Per gli attivi e le passività diversi dalle riserve tecniche ciò equivale, in genere, all'adozione dei principi internazionali IFRS (*International Financial Reporting Standards*) adottati dalla Commissione Europea in virtù del Regolamento (CE) n. 1606/2002, fatti salvi i casi, specificamente definiti nel Regolamento delegato (UE) n. 2015/35, di incoerenza degli IFRSs con il principio di valutazione al mercato.

Si riporta di seguito una sintesi delle previsioni del Regolamento, che si compone di 26 articoli, suddivisi in cinque Capi.

Il Capo I - Disposizioni di carattere generale - contiene previsioni relative alle fonti normative (art. 1), alle definizioni (art. 2) e all'ambito di applicazione del Regolamento (art. 3), che oltre alle imprese di assicurazione e riassicurazione con sede legale nel territorio della Repubblica italiana, include anche le sedi secondarie nel territorio della Repubblica italiana di imprese di assicurazione e di riassicurazione con sede legale in uno Stato terzo e le ultime società controllanti italiane, di cui all'articolo 210, comma 2 del Codice.

Le presenti disposizioni regolamentari si applicano all'ultima società controllante italiana di un sottogruppo nazionale qualora l'IVASS abbia deciso di esercitare la vigilanza su detto sottogruppo.

Il Capo II – Principi di governo societario connessi alla valutazione delle attività e delle passività diverse dalle riserve tecniche – si compone di otto articoli concernenti tematiche collegate ai requisiti di governance del regime Solvency II su tale materia (requisiti di 2° pilastro); in particolare sono disciplinate la politica e le procedure per la valutazione delle attività e delle passività diverse dalle riserve tecniche (art. 4), avuto anche particolare riguardo alle verifiche concernenti la qualità dei dati (art. 5). Il presente Capo fornisce, inoltre, indicazioni sulle modalità di documentazione dell'utilizzo di metodi di valutazione alternativi (art. 6) e su

modalità e frequenza della revisione e verifica indipendenti del metodo di valutazione utilizzato (art. 7).

Viene attribuito all'organo amministrativo il compito di approvare la politica di valutazione delle attività e passività in argomento e quello di sorvegliare il processo di gestione dei rischi connessi ai metodi di valutazione adottati dall'impresa, rispetto ai quali deve essere in grado di assicurare una complessiva comprensione (art. 8). Quando una valutazione o verifica esterna indipendente è richiesta dall'IVASS ai sensi dell'art. 267, par. 3, degli Atti delegati, l'impresa deve assicurare la disponibilità delle informazioni necessarie agli esperti incaricati di tale attività (art. 9). In questo caso, l'impresa deve essere in grado di dimostrare all'IVASS che l'attività di valutazione o di verifica è stata svolta con la dovuta diligenza da esperti indipendenti, in possesso di competenze ed esperienza pertinenti (art. 10). In capo all'impresa è posto altresì un obbligo di trasparenza nei confronti dell'IVASS in ordine alla documentazione concernente le valutazioni e verifiche esterne, tra cui va ricompreso il parere redatto dall'esperto (art. 11).

Il Capo III – Rilevazione e valutazione delle attività e passività diverse dalle riserve tecniche riguarda tematiche collegate ai requisiti finanziari del regime Solvency II (requisiti di 1° pilastro).

Le prime due disposizioni riprendono concetti di carattere generale concernenti i criteri di significatività (art. 12) e di coerenza (art. 13). Le successive due disposizioni si riferiscono alla valutazione degli immobili detenuti a fini di investimento e altri beni immobiliari, chiarendo i principi ai quali ispirarsi in caso di utilizzo dei metodi alternativi di valutazione (art. 14) e le esigenze di aggiornamento delle valutazioni effettuate in data precedente a quella di riferimento del bilancio di solvibilità (art. 15).

Le passività finanziarie sono valutate secondo il c.d. principio di "*market consistency*" - ovvero all'importo al quale possono essere scambiate tra parti consapevoli e consenzienti in un'operazione svolta alle normali condizioni di mercato - escludendo ogni aggiustamento che tenga conto delle variazioni del merito di credito dell'impresa dopo l'iniziale rilevazione; per ottenere tale risultato sono perseguibili due diversi approcci, c.d. *bottom up* e *top down* (art. 16).

Qualora le società partecipate o controllate utilizzino principi contabili diversi dagli IFRS, l'impresa che utilizza nella valutazione il metodo del patrimonio netto dovrà operare gli opportuni aggiustamenti per assicurare la conformità agli IFRS. Inoltre, quando le attività e le passività di una società controllata e partecipata sono valutate con il metodo del patrimonio netto contemplato dagli IFRS, è prevista un'informativa all'IVASS con evidenza delle ragioni per cui non è stato applicato il metodo del patrimonio netto rettificato (art. 17). L'impresa che valuta le società controllate e partecipate con metodi di valutazione alternativi deve essere altresì in grado di spiegare all'IVASS le ragioni per le quali non è possibile rivalutare le singole attività e passività dell'impresa utilizzando il metodo di default di cui all'articolo 10, par. 2 degli Atti delegati o il metodo del patrimonio netto aggiustato (art. 18).

Per quanto concerne la valutazione delle passività potenziali derivanti da contratti sugli elementi dei fondi propri accessori per la controparte, l'impresa deve valutare attentamente se rilevarle tra le passività del proprio bilancio di solvibilità. La mancata rilevazione in bilancio andrà opportunamente giustificata anche nella relazione ORSA per il supervisore di cui all'art. 30-ter, comma 7 del Codice. La disposizione introduce altresì l'obbligo di disciplinare le modalità con le quali l'impresa viene informata dell'avvenuta autorizzazione IVASS all'utilizzo del contratto quale elemento di fondi propri accessori per la controparte (art. 19).

Il presente Capo contiene anche disposizioni sulla valutazione delle imposte differite (artt. 20-22). Il principio generale si fonda sull'assunto che l'impresa non possa attualizzare le attività e le passività fiscali differite e che possa effettuare compensazioni tra loro solo in casi determinati (titolarità di un diritto ad hoc e riferimento a imposte applicate dalla stessa autorità fiscale alla stessa impresa). Sono anche fornite indicazioni sul contenuto minimale della documentazione di supporto che l'impresa deve fornire qualora l'IVASS richieda informazioni sulle imposte differite, nonché sul loro trattamento nel caso in cui l'impresa sia esclusa dalla vigilanza di gruppo ai sensi dell'art. 210- quater del Codice.

Il Capo IV – Disposizioni in materia di gruppo - si compone di un unico articolo che disciplina la politica e le linee guida in materia di valutazione delle attività e passività diverse dalle riserve tecniche elaborate dall'ultima società controllante italiana (art. 23).

Il Capo V – Disposizioni transitorie e finali – comprende tre articoli concernenti i riferimenti alle disposizioni transitorie (art. 24), in base alle quali le imprese, in sede di prima applicazione, approvano la politica per la valutazione delle attività e passività diverse dalle riserve tecniche di cui all'articolo 4 del Regolamento entro il 31 maggio 2017, alla pubblicazione del Regolamento (art. 25) e alla sua entrata in vigore (art. 26).

Le disposizioni del Regolamento si applicano a partire dal bilancio di solvibilità al 31 dicembre 2016.

[Provvedimento n. 58 del 14 marzo 2017 recante modifiche al Regolamento Isvap n. 5 del 16 ottobre 2006 concernente la disciplina dell'attività di intermediazione assicurativa e riassicurativa di cui al Titolo IX \(Intermediari di assicurazione e di riassicurazione\) e di cui all'articolo 183 \(Regole di comportamento\) del Decreto Legislativo 7 settembre 2005, n. 209.](#)

Il citato Provvedimento apporta novità significative nelle modalità di presentazione all'IVASS delle istanze e delle comunicazioni dovute dagli intermediari e dalle imprese ai fini della tenuta del Registro Unico degli intermediari assicurativi e riassicurativi (nel seguito, RUI), proseguendo nel percorso di semplificazione e dematerializzazione avviato nel 2015, in linea con quanto previsto dall'art. 15, comma 2 del D.lgs. 7 marzo 2005 n. 821 e con gli obiettivi strategici dell'Istituto.

Il Provvedimento persegue la finalità di agevolare i rapporti tra IVASS e operatori e di snellire i processi interni di gestione dedicati alla movimentazione e all'aggiornamento del RUI, introducendo un più moderno sistema, interamente digitale, di raccolta dei dati contenuti nelle istanze/comunicazioni presentate all'Istituto.

Le caratteristiche del nuovo sistema prevedono:

- la razionalizzazione dei vari modelli cartacei sinora in uso e la sostituzione con un unico modello, in formato PDF, scaricabile dal sito IVASS e compilabile off-line dall'intermediario/impresa;
- la compilazione "guidata" del modello PDF, in base alle specifiche necessarie a seconda del tipo di richiedente, dell'operazione richiesta e della sezione del RUI interessata, a garanzia della coerenza e della completezza delle informazioni dovute;
- la sottoscrizione del modello PDF con firma elettronica del dichiarante e l'invio da un indirizzo PEC dell'intermediario all'indirizzo PEC dedicato. Ogni messaggio PEC potrà contenere esclusivamente una sola istanza o comunicazione.

Sotto il profilo degli adempimenti richiesti agli intermediari per la realizzazione del nuovo sistema, il Provvedimento, modificando il Regolamento ISVAP n. 5/2006, introduce l'obbligo di dotarsi della firma elettronica (avanzata, qualificata o digitale) per la sottoscrizione delle istanze in formato PDF trasmesse in allegato a un messaggio di posta elettronica certificata.

Al fine di garantire un intervento ragionevole e proporzionato, i nuovi adempimenti relativi alla firma elettronica sono richiesti solamente agli intermediari iscritti - o che chiedano di essere iscritti - nelle sezioni A, B e D del RUI, poiché le istanze/comunicazioni di varia natura riguardanti il RUI provengono quasi esclusivamente da tali soggetti (e, in parte, dalle imprese di assicurazione).

Il Provvedimento reintroduce inoltre l'obbligo per gli intermediari iscritti nelle sezioni A e B di comunicare all'IVASS, entro il 5 febbraio di ogni anno, il rinnovo della polizza di responsabilità

civile professionale o, in caso di polizza pluriennale, la conferma dell'efficacia della relativa copertura, modificando l'articolo 37 del regolamento n. 5/2006.

In questo modo, a fronte di un onere limitato consistente in un'unica comunicazione annuale in formato elettronico da parte degli intermediari iscritti in sezione A e B, l'Istituto potrà acquisire in via sistematica dati certi e aggiornati sulla copertura in questione, con un notevole valore aggiunto sul piano della vigilanza preventiva e della protezione del consumatore.

Provvedimento n. 56 del 9 febbraio 2017 - Sospensione temporanea del pagamento dei premi relativi alle assicurazioni private ai sensi dell'articolo 48, comma 2, del Decreto Legge 17 ottobre 2016, n. 189 convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229 recante "Interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici del 2016".

Il decreto legge n. 189 del 17 ottobre 2016, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229 adottato in conseguenza agli eventi sismici ha introdotto norme a favore delle popolazioni colpite dal terremoto.

In particolare gli emendamenti, apportati in sede di conversione del decreto legge al comma 2 dell'articolo 48, prevedono che l'Autorità di Vigilanza emani un provvedimento per disciplinare la sospensione temporanea, per un periodo non superiore a 6 mesi, dei termini di pagamento dei premi assicurativi relativi a polizze emesse a decorrere dal 24 agosto oppure dal 26 ottobre 2016. Entro lo stesso termine l'IVASS ha il compito di emanare provvedimenti per disciplinare la rateizzazione dei pagamenti sospesi.

Il citato provvedimento si applica non solo alle imprese aventi sede in Italia, ma anche a tutte le imprese autorizzate o abilitate a coprire rischi ubicati in Italia in libertà di stabilimento o in libera prestazione dei servizi, considerato il carattere di interesse generale della normativa primaria di recente emanazione sopradescritta. In particolare 2 disciplina la sospensione dei termini in conformità a quanto previsto dalla sopra citata normativa.

In considerazione del carattere di specialità della normativa introdotta dal legislatore nel 2016 rispetto alle disposizioni ordinarie sul pagamento dei premi contenute nel codice civile, il citato provvedimento dispone altresì che le imprese sono tenute al pagamento dei sinistri avvenuti durante il periodo di sospensione. Le imprese pertanto, pur in assenza del reale percepimento del premio, devono provvedere al pagamento dei sinistri e dovranno appostare riserve tecniche sufficienti per far fronte al pagamento degli stessi.

Lettera al mercato del 3 aprile 2017 – Polizze abbinate a finanziamenti (PPI) – rimborso del premio non goduto in caso di estinzione anticipata parziale del finanziamento.

Nell'ambito dell'attività di vigilanza svolta da IVASS in relazione alle polizze abbinate ai finanziamenti (PPI), l'Istituto ha riscontrato che in caso di estinzione anticipata parziale del finanziamento non tutti gli operatori hanno implementato le procedure, anche informatiche, per la restituzione all'assicurato del premio non goduto.

Anche dall'esame delle clausole contrattuali di alcuni prodotti assicurativi attualmente commercializzati emerge che l'ipotesi di estinzione anticipata parziale del finanziamento non è disciplinata o è previsto che la copertura resti in vigore alle condizioni inizialmente stabilite, senza dar luogo alla restituzione del premio.

L'Istituto con la presente Lettera ribadisce che la necessità del rimborso al cliente in caso di estinzione anticipata del finanziamento sussiste anche nei casi di estinzione anticipata parziale.

L'Istituto si attende che le imprese e gli intermediari che non avessero ancora implementato adeguate procedure per la restituzione del premio non goduto nella ipotesi suddetta vi provvedano entro 90 giorni dalla presente comunicazione. In ogni caso, nelle more

dell'adeguamento delle procedure, dovrà comunque essere adottata da subito ogni idonea misura per procedere alla restituzione della parte di premio non goduta in caso di estinzione anticipata parziale di finanziamento.

Lettera al mercato del 16 marzo 2017 – Contratti assicurativi per i casi di insolvenza o fallimento degli operatori turistici.

L'articolo 9 della legge 29 luglio 2015, n. 115, intervenendo sull'art. 50 del Codice del Turismo, ha introdotto, con decorrenza 30 giugno 2016, l'obbligo in capo agli organizzatori di viaggi e ai rivenditori dei relativi pacchetti, di munirsi d'idonea garanzia, bancaria o assicurativa, per provvedere, anche nei casi di propria insolvenza o fallimento, al rimborso del prezzo versato dal viaggiatore-cliente per l'acquisto del pacchetto turistico e al suo rientro immediato.

Con riferimento all'assolvimento di tale obbligo attraverso la garanzia assicurativa, assumono primario rilievo le esigenze di tutela della posizione del viaggiatore-assicurato, che è, infatti, il solo beneficiario di detta garanzia, pur essendo le condizioni contrattuali per l'operatività della stessa negoziate da soggetti terzi (organizzatore e rivenditore di viaggi/agenzia ed impresa di assicurazione) nell'ambito di polizze collettive per conto altrui.

A seguito dell'esame dei reclami presentati ai sensi dell'art. 7 del Codice delle Assicurazioni, l'IVASS ha rilevato diverse criticità che hanno portato a ritenere gli schemi contrattuali utilizzati inadeguati, in concreto, a fornire una tutela piena ed effettiva al viaggiatore-assicurato e, conseguentemente, a consentire l'efficace assolvimento dell'obbligo assicurativo. Nei confronti delle imprese interessate sono stati intrapresi, in relazione ai profili di criticità rilevati, interventi di natura prescrittiva volti a conseguire la modifica delle condizioni contrattuali per garantire l'effettività dell'obbligo di garanzia nei confronti del viaggiatore assicurato.

Pertanto l'IVASS ha ravvisato l'esigenza di richiamare l'attenzione su alcuni profili generali, in modo tale da contribuire a creare le giuste condizioni affinché le garanzie assicurative abbiano caratteristiche tali da realizzare in maniera efficace la funzione dell'obbligo assicurativo in esame, che consiste nel fornire una protezione piena, generale ed effettiva dei viaggiatori-assicurati.

Si ritengono innanzitutto non conformi alla normativa condizioni contrattuali che prevedono il regime di immediata e incondizionata opponibilità ai viaggiatori-assicurati di vicende contrattuali, anche successive all'acquisto della garanzia, connesse ai rapporti tra l'impresa di assicurazione e l'aderente (tour operator e agenzie di viaggi) (i.e. il mancato pagamento anche parziale dei premi, l'omissione/incompletezza di comunicazioni influenti sulla determinazione del rischio e dei massimali complessivi, ecc.), in quanto vicende del tutto estranee e ignote ai viaggiatori stessi.

Non si ritiene, inoltre, che gli obblighi di trasparenza nei confronti degli assicurati, che gravano sulle imprese e sugli intermediari, possano ritenersi efficacemente assolti con la previsione negoziale del mero deferimento al contraente dell'onere di informare l'assicurato, soggetto terzo beneficiario della garanzia, dell'astratta possibilità dell'inoperatività della garanzia stessa al verificarsi di non meglio precisate e non agevolmente conoscibili né verificabili evenienze riguardanti un rapporto contrattuale cui egli risulta estraneo.

Ancora, nei casi di distribuzione delle polizze in discorso per il tramite di intermediari assicurativi, l'IVASS richiama l'attenzione sulla necessità di garantire che nei confronti dei viaggiatori-assicurati vengano adempiuti, fra l'altro, i doveri di consegna della documentazione precontrattuale e contrattuale.

Ulteriori profili di criticità vengono evidenziati anche in relazione a clausole contrattuali che si limitano a stabilire il rimborso dei servizi non goduti solo nel caso di insolvenza dell'agenzia o del tour operator che avvenga prima della data di partenza, senza prevedere anche il rimborso per gli eventuali servizi già pagati e non più fruibili, a causa dell'insolvenza/fallimento del

contraente, verificatesi a viaggio iniziato. Sul punto l'Istituto invita le imprese a rivedere le previsioni contrattuali nel senso della pienezza ed integralità della garanzia a favore del viaggiatore-assicurato.

Si richiama, infine, l'attenzione delle imprese sulla necessità di evitare clausole che, prevedendo massimali non congrui e/o oneri ingiustificatamente gravosi a carico del cliente, abbiano l'effetto di limitare eccessivamente l'ambito di operatività della garanzia assicurativa.

Pertanto l'IVASS raccomanda alle imprese che intendano offrire a detti operatori le proprie garanzie assicurative, di procedere ad un riesame critico delle condizioni contrattuali attualmente in uso, rivedendone contenuti e forma, in modo da porre gli operatori del settore turistico nelle giuste condizioni per adempiere all'obbligo assicurativo.

[Lettera al mercato del 15 marzo 2017 – Istruzioni sulla trasmissione all'IVASS delle informazioni previste dalla Direttiva 2009/138/CE \(Direttiva Solvency II\) e dai Regolamenti \(UE\) nn. 1374/2014 e 2015/730 della BCE sugli obblighi di segnalazione statistica delle imprese di assicurazione. Istruzioni sulla trasmissione all'IVASS delle informazioni per *Financial Stability*.](#)

Nel corso del 2017, con la trasmissione all'IVASS dei dati annuali per l'esercizio 2016 previsti da Solvency II, diverrà pienamente operativo il framework segnaletico disciplinato dalla normativa europea.

La lettera al mercato individua i principali adempimenti a carico delle imprese relativamente all'invio delle segnalazioni, comprensivi dell'indicazione delle scadenze per l'inoltro delle segnalazioni stesse.

L'IVASS cura la trasmissione dei dati raccolti all'EIOPA e alla Banca d'Italia per il successivo inoltro alla BCE, nell'ambito degli accordi di reciproca collaborazione.

I soggetti tenuti agli obblighi segnaletici sono:

- le imprese di assicurazione e di riassicurazione aventi sede legale in Italia ("AI");
- le ultime società controllanti italiane ("CG");
- le Rappresentanze per l'Italia di imprese di assicurazione e di riassicurazione con sede legale in uno Stato terzo rispetto al SEE ("TCB").

Per ciascuno di tali soggetti la Lettera al mercato evidenzia le rilevazioni previste per i vari segnalanti, la periodicità e la relativa tempistica (data di riferimento e data di scadenza per l'inoltro). Individua inoltre le modalità più operative ed il formato dei dati da trasmettere.

Nel 2017 prosegue la raccolta dei dati per l'alimentazione del registro anagrafico richiesto dalla BCE (in seguito lista RIAD). Le imprese che devono assolvere all'obbligo di aggiornamento della lista RIAD restano immutate rispetto all'anno precedente e sono:

- le imprese di assicurazione e di riassicurazione aventi sede legale in Italia ("AI");
- le rappresentanze in Italia di imprese con sede legale in uno Stato appartenente allo Spazio Economico Europeo ("IAB");
- le rappresentanze in Italia di imprese con sede legale in uno Stato terzo rispetto allo Spazio Economico Europeo ("TCB").

Ai predetti soggetti è chiesto di aggiornare tempestivamente le informazioni anagrafiche ogni qualvolta si verifichi un evento aziendale di modifica; di verificare con frequenza almeno trimestrale la correttezza complessiva dei dati di propria competenza, apportando gli opportuni aggiornamenti e inserendo i dati che risultano mancanti; di fornire altresì alcuni dati di natura quantitativa (totale di bilancio, premi sottoscritti, numero addetti) riferiti al 31 dicembre 2016. Anche in tal caso la Lettera al mercato individua le modalità di trasmissione e le relative tempistiche.

Inoltre, l'IVASS raccoglie dati per finalità di stabilità finanziaria (*Financial Stability reporting*), di cui agli "Orientamenti sulla reportistica quantitativa per finalità di stabilità finanziaria" emanati

dall'EIOPA. Detta reportistica si affianca, senza sostituirsi, all'informativa quantitativa prevista nel regime Solvency II, implicando l'invio di un flusso aggiuntivo di dati. L'obbligo segnaletico sussiste per le imprese non appartenenti a gruppi e per i gruppi le cui attività di bilancio, calcolate secondo i criteri Solvency II, superano la soglia dimensionale di 12 miliardi di euro. Nel caso di gruppi, le segnalazioni sono effettuate dall'ultima società controllante italiana. Per ciascuna report la Lettera evidenzia le rilevazioni ai fini della stabilità finanziaria, la periodicità, la relativa tempistica (data di riferimento e data di scadenza per l'inoltro) e le modalità operative di inoltro.

L'Autorità di Vigilanza raccomanda di implementare tutti i controlli richiesti dalla tassonomia EIOPA per assicurare l'accuratezza, la completezza e la coerenza dei dati. Eventuali rettifiche alle segnalazioni già prodotte potranno essere trasmesse all'IVASS via INFOSTAT in qualsiasi momento.

Lettera al mercato del 9 marzo 2017 – Indagine conoscitiva Solvency II – Impatto delle misure Long-Term Guarantees e delle misure sul rischio azionario.

In data 6 marzo 2017 l'EIOPA ha dato avvio ad una richiesta di informazioni relativa all'impatto di alcune misure Long-Term Guarantees (di seguito LTG) e misure sul rischio azionario sulla posizione finanziaria delle imprese europee.

La richiesta è indirizzata a tutte le imprese individuali soggette a Solvency II; tuttavia, nell'ottica di ridurre l'onere per le imprese, sono previste delle limitazioni alla richiesta di dati per le imprese con scarso impatto delle misure.

Nello specifico, si richiedono informazioni relative a:

- a) impatto dell'aggiustamento simmetrico per il rischio azionario sulla situazione finanziaria dell'impresa;
- b) impatto dell'estrapolazione della curva dei tassi risk-free sulla situazione finanziaria dell'impresa, derivante dall'applicazione di tre scenari standardizzati (scenario 1: l'aumento del *Last Liquid Point* da 20 a 30 anni, scenario 2: aumento del punto di convergenza minimo da 60 a 90 anni, scenario 3: diminuzione dell'*Ultimate Forward Rate* di 100 bps);
- c) le perdite derivanti dal default e dalla sostituzione dei bond su cui è calcolato il *Matching Adjustment*.

A questo riguardo, ai sensi dell'articolo 190 del Codice delle assicurazioni private e dell'articolo 20, comma 5 del Regolamento n. 20/2008, IVASS chiede di compilare il *reporting template* relativo alla richiesta dati, pubblicate dall'EIOPA sul proprio sito internet, al link:

<https://eiopa.europa.eu/regulation-supervision/insurance/long-term-guarantees-review>.

Unitamente al *reporting template*, EIOPA rende disponibili le specifiche tecniche per la compilazione e altre informazioni di supporto alle imprese.

Il suddetto *reporting template* dovrà essere inviato ad IVASS entro il 15 giugno.

I risultati di tale esercizio, unitamente a una nota dettagliata relativa alle modalità operative seguite per l'elaborazione dei dati nonché le ipotesi e le valutazioni effettuate, dovranno essere preventivamente valutati dall'Organo amministrativo. Il verbale dell'Organo amministrativo che ha espresso le proprie valutazioni sull'esercizio dovrà essere inviato, con le medesime modalità e in formato pdf, entro 10 giorni dalla delibera.

Lettera al mercato del 7 febbraio 2017 – Tasso di inflazione e tasso di rendimento medio lordo dei titoli di Stato relativi all'anno 2016 da inserire nelle Schede sintetiche dei contratti di assicurazione sulla vita con partecipazione agli utili. Variazioni percentuali annue dei tassi di cambio contro l'euro delle principali valute estere e tassi d'interesse dei titoli a lungo termine

denominati nelle medesime valute, da inserire nelle Schede sintetiche dei contratti di assicurazione sulla vita con partecipazione agli utili, le cui prestazioni sono espresse in valuta estera.

Ai fini dell'aggiornamento del prospetto, da inserire nelle Schede sintetiche dei contratti di assicurazione sulla vita con partecipazione agli utili, concernente il confronto, per l'ultimo quinquennio, del tasso di rendimento realizzato dalla gestione separata e del tasso di rendimento minimo riconosciuto agli assicurati con il dato storico dei tassi di rendimento medio lordo dei titoli di Stato e dei tassi di inflazione, IVASS comunica che nell'anno 2016 il tasso medio di rendimento lordo dei titoli di Stato è stato pari allo 0,91% mentre il tasso di inflazione è stato pari al -0,09%.

Per l'aggiornamento delle Schede sintetiche dei contratti di assicurazione sulla vita con partecipazione agli utili le cui prestazioni sono espresse in valuta, si allegano i prospetti, aggiornati al 2016, concernenti le variazioni percentuali annue dei tassi di cambio delle principali valute estere contro l'euro ed i tassi di interesse dei titoli a lungo termine denominati nelle medesime valute.

Lettera al mercato del 11 gennaio 2017 – Bilanci dell'esercizio 2016 - Politiche di distribuzione dei dividendi e di remunerazione.

L'entrata in vigore del regime di vigilanza Solvency II è avvenuto in un contesto di crescita economica insoddisfacente, di bassi tassi di interesse e di tensioni sui mercati finanziari. Il nuovo sistema, sensibile ai fattori di rischio espressi dal mercato, ha condotto ad una accresciuta variabilità dei valori su cui si misura la solvibilità di imprese e gruppi assicurativi.

Per questo, con la presente lettera al mercato, l'Autorità di Vigilanza raccomanda di adottare, in vista della chiusura dei conti sul 2016, politiche improntate alla massima prudenza nella distribuzione dei dividendi e di altri elementi patrimoniali nonché nella corresponsione della componente variabile della remunerazione agli esponenti aziendali. Tali politiche, fermo restando il rispetto dei requisiti patrimoniali obbligatori, dovranno essere mirate alla conservazione nel continuo, a livello sia individuale sia consolidato, di un livello di solvibilità attuale e prospettica coerente con il complesso dei rischi assunti dall'impresa.

Contatti

Per maggiori informazioni sui temi affrontati nel bollettino TechUpdate [scrivici](#).

Questo numero è stato curato da **Massimiliano Semprini**, con la collaborazione di **Costante Beltracchi, Elena Cutrupi, Annamaria Foti, Cristina Leone, Alessia Maggi, Antonio Marcona** e rivisto da **Franco Riccomagno**.

Autorizzaz.: Trib. Milano N. 968 del 16-12-2005

Redazione: Via Tortona, 25 – 20144 Milano

Dir. Resp.: Paolo Gibello Ribatto

Proprietà: Deloitte Italy Spa